

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge di registro e bollo — Emendamenti del deputato Mancini P. S. all'articolo 9, relativo alle tasse sulle successioni dirette, e suo discorso contro la proposta di non dedurre i debiti dall'asse ereditario — Discorso del ministro per l'interno in sostegno della proposta suddetta — Discorsi dei deputati Sanminiatielli e Crispi contro la medesima — Replica del deputato Tenani — Emendamenti dei deputati Puccioni, Castagnola, Sanminiatielli e Mancini Stanislao. — Osservazioni d'ordine del deputato Cancellieri.*

La seduta è aperta al tocco.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

MASSARI G., segretario, espone il santo delle seguenti petizioni:

12,125. Il presidente dell'associazione permanente dei segretari ed impiegati comunali della provincia di Firenze presenta a nome di essa una petizione diretta ad ottenere che vengano nella legge comunale e provinciale introdotte alcune disposizioni onde provvedere al miglioramento di quella classe d'impiegati.

12,126. Il Consiglio comunale della città di Ozieri sottopone alla Camera alcune considerazioni contro la nuova convenzione sulle ferrovie sarde, onde sia respinta o quanto meno modificata.

12,127. Il Consiglio comunale di Scalea, circondario di Paola, fa istanza perchè, nella nuova legge sulla circoscrizione giudiziaria amministrativa, la sede del capoluogo di mandamento sia mantenuta in quel comune.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(Si fa l'appello.)

Sono le due; è un'ora che si attende; il numero dei deputati presenti è così scarso che non si potrebbe convenientemente cominciare la discussione. Perciò si procederà al contrappello, ed il nome dei deputati assenti sarà stampato nel foglio ufficiale.

(Si fa il contrappello — Parecchi deputati entrano nell'Aula.)

(Il processo verbale è approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulle tasse di registro e bollo.

La discussione verte sempre sull'articolo 9 e sulla seconda parte della tariffa.

La facoltà di parlare ora spetta al deputato Mancini, il quale ha presentata una proposta, la quale è così espressa:

« La tassa, di che nell'articolo 105, sarà pagata sulla quota legittima, e sarà elevata a centesimi 50 per ogni 100 lire sulla quota disponibile. »

L'onorevole Mancini intende di sostituire a tutta la seconda parte della tariffa questa sua proposta?

MANCINI P. S. Non sarebbe che semplicemente sostituita la lettera *H* da quell'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare.

MANCINI P. S. Signori, tre grandi innovazioni ci vengono proposte intorno alle tasse da pagarsi sulle successioni in genere, e specialmente sulle successioni dirette.

Si propone primamente nelle successioni dirette di tassare la legittima finora esente dall'imposta. Si propone in secondo luogo d'accrescere la misura della tassa esistente da 20 centesimi per cento lire ad una per cento lire sopra la disponibile, cioè renderla quintupla, e dal nulla all'1 per cento sopra la legittima. In terzo luogo si propone che la tassa sopra tutte le successioni cada, non già sul valore netto delle medesime, cioè sull'asse ereditario depurato dai debiti, ma sopra il lordo, senza deduzione di passività di qualunque specie.

Convinto delle straordinarie necessità, nelle quali versa il pubblico erario, sono io il primo, e credo di farmi interprete dell'opinione coscienziosa e parimente sollecita del bene pubblico dei miei colleghi che seggono da questa parte della Camera, dichiarando che di queste tre proposizioni, alcune potranno forse formare anche per noi materia di transazione. Così io, nel mio particolare, sono disposto a fare notevoli concessioni sopra le due prime questioni, ed esse possono vedersi riassunte nell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, e che mi riservo più tardi di svolgere e giustificare.

Ma ora è mestieri innanzi tutto discutere la terza questione, che predomina per la sua ampiezza e generalità tutte le altre, perchè si riferisce a tutte indistintamente le successioni; anzi, in conformità della mozione d'ordine che nella precedente seduta fu da me fatta, io attenderei l'esito della votazione sopra questa questione fondamentale, per poter determinare, secondo il suo risultamento, la mia definitiva opinione sopra le due altre.

La questione generale testè accennata, ed in vario senso discussa dagli oratori che mi precedettero, è di evidente e suprema gravità, non solo dal punto di vista *morale*, perchè essa include la disamina della sua intrinseca giustizia e proporzionalità, caratteri costituzionalmente necessari per l'ammissibilità di qualunque imposta, ma altresì per le conseguenze economiche che dalla soluzione della medesima derivano, e per l'immensa sua portata ed estensione.

Infatti, basta rammentare quale sia il valore approssimativo del solo debito ipotecario che grava una parte della massa immensa delle proprietà che possono trasmettersi per successione, cioè gl'immobili; e se il solo debito garantito da ipoteche oltrepassa il miliardo, aggiungendovi la massa dei debiti commerciali e dei debiti chirografari, dei quali possiamo anche avere una misura nei lavori statistici e nelle denunce avvenute in occasione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, ci è lecito di apprezzare tutta la gravità delle conseguenze pratiche della questione che prendiamo ad esaminare.

È questione di sapere se sopra parecchi miliardi di valori che non rappresentano una fortuna pervenuta realmente a' debitori, essi saranno tuttavia obbligati, oppure no, a pagare una tassa che oggi è intendimento del Governo di rendere molto più elevata e gravosa. Laonde ognuno comprende come la questione testè enunciata per l'importanza de' suoi pratici risultamenti sia la prima massima di quante possano presentarsi alle vostre deliberazioni relative al presente progetto di legge.

L'onorevole relatore, parlando a nome della Commissione, malgrado l'ingegno e la dottrina che in lui riconosco, mostrò di sentire la difficoltà di giustificare questa esorbitante novità. Egli non ha osato pur

solamente di tentarne la giustificazione secondo i principi di giustizia. Egli non ha preteso che scusarla con una considerazione di semplice eccezionale opportunità per la necessità dell'erario, e con gli esempi che egli invocò di altri paesi avanzati nella civiltà, come l'Inghilterra, il Belgio e la Francia. Mi sia permesso di rilegger le sole parole della relazione, che egli consacrava alla illustrazione di questa proposta:

« Codeste gravissime esigenze pubbliche hanno consigliata altresì la disposizione che sottopone a tassa tutto l'ente ereditario, senza detrazione di debiti, come si pratica in Francia, nel Belgio e nell'Inghilterra. Questa norma è stata soggetto di lunga discussione nella Commissione, la quale non si è dissimulato le molte obiezioni che può incontrare, ma a tutte ha replicato la critica posizione dello Stato. »

Ecco le sole argomentazioni che è riuscito all'egregio relatore della Commissione di poter addurre a sostegno della proposta del Ministero; ma importa anzitutto rettificare quanto egli ha premesso intorno agli esempi di altri paesi. Noi abbiamo udito ragionare, credo, nella tornata precedente, come se questi esempi realmente sussistessero e fossero conformi alla realtà; e fu risposto che altre nazioni per avventura si trovano in tale prosperità di condizioni economiche, da non potere le imposte, cui sono soggette, servire di imitabile esempio per l'Italia. Voglia permettermi l'onorevole relatore della Commissione, che io, senza ricorrere a questa specie di argomenti, attribuisca piuttosto ad una inavvertenza, o ad un materiale equivoco, l'essersi invocati autorevoli esempi, che nella massima parte non esistono.

Infatti io affermo, o signori, di aver compulsato con attenzione i documenti delle legislazioni inglese e belga, ed ho potuto verificare che nè l'uno nè l'altro di questi liberi paesi si avvisarono giammai di adottare il sistema la cui adozione viene oggi proposta al Parlamento italiano.

Nell'Inghilterra vi è anzi estrema larghezza; ivi si fa la deduzione indistintamente di tutti i debiti senza distinguere alcune specie dalle altre; e sol perchè questa generale liquidazione delle passività è lunga e difficile, e può prolungarsi fino a tre anni, termine all'uopo dalla legge concesso, è prescritto che si paghi provvisoriamente la imposta sull'asse non depurato dai debiti; e poscia lo Stato, a misura che la liquidazione delle passività si esegue e si giustifica, restituisca la tassa indebitamente percetta. Quella percezione non è dunque che un provvedimento di precauzione provvisoria, somigliante a quello che anche noi abbiamo nelle nostre leggi daziarie, le quali obbligano il contribuente a pagar prima quello che forse non debbe, salvo a ripeterlo poi giustificando il proprio diritto: ma non si dica che nella legislazione inglese esista la esorbitanza di far pesare la tassa sulla successione lorda senza detrazione dei debiti.

Quanto al Belgio, la legge relativa del 1851 non solo non introdusse questa disposizione, ma per avventura in quell'occasione fu l'illustre ministro delle finanze di quel paese, Frère-Orban, il cui nome è il solo che sia lecito citare per contrapporlo all'autorità grande del nostro insigne conte di Cavour, il Frère-Orban che propose, nel 1849, doversi estendere la tassa anche sulle successioni dirette e sulle legittime; e per ottenere dalla Camera (e non l'ottenne senza grandi difficoltà e sforzi) l'approvazione di codesta proposta, ecco in quali termini egli esprimevasi sull'altra questione, se dovessero le imposte di successione applicarsi, dedotte le passività ed i debiti dell'eredità:

« Un impôt qui frappe l'*actif brut* des successions, je le comprends, c'est la *consécration de la plus déplorable inégalité*; oh! que l'on me dise d'un pareil impôt: la patience publique à peine le tolère; je le veux bien...»

Dunque nè il Belgio nè l'Inghilterra, in verità, offrono gli esempi invocati. Invece quei paesi liberi e fiorenti, del pari che la Prussia ed in massima parte anche l'Austria, possono considerarsi come esempi autorevoli del sistema contrario.

Rimane la Francia, e, convien dirlo, è doloroso che le peggiori nostre istituzioni economiche o politiche debbano trovare un precedente storico in qualche documento della legislazione francese. Una legge dell'anno VII, decretata in circostanze assai critiche di quel paese, stabilì che l'imposta dovesse applicarsi alle successioni, senza deduzione delle passività.

Ma faremo due avvertenze.

La prima, che la tassa fu contenuta in misura così mite (credo che fosse di 20 o 25 centesimi per ogni 100 lire), che la principalissima ragione, se non l'unica, dei sostenitori dell'avversaria proposta si fu che, trattandosi di un'imposta modica, la difficoltà delle indagini e controversie cui andrebbe incontro per separare il passivo dall'attivo di una successione, e le liti a cui queste liquidazioni avrebbero dato luogo, per avventura avrebbero condotto ad un risultamento pel contribuente medesimo poco favorevole; sicchè fu un apprezzamento di pura convenienza che indusse i legislatori francesi dell'anno VII a tollerare l'applicazione di un principio, di cui non si dissimularono l'ingiustizia.

La seconda avvertenza è in ciò riposta, che ormai è unanime il consentimento dei più reputati statisti ed economisti francesi nel domandare a nome della moralità e della scienza la cessazione di siffatta ingiustizia, l'abbandono d'un somigliante sistema. Infatti, giova rammentare che nel 1860, nel congresso degli economisti, radunato nella città di Losanna, al quale intervennero illustri economisti e pubblicisti francesi (e mi piace di rammentare fra gli altri che presero la parola e concorsero alle deliberazioni di quel congresso, il Passy, il Garnier ed il Girardin), fu deliberato il prin-

cipio, che dovesse l'imposta sulle successioni essere applicata soltanto *sull'attivo netto* delle eredità, dedotti i debiti, egualmente che l'altro principio di dovere la misura di tale imposta determinarsi assai più debole sopra le successioni dirette che sopra le collaterali e quelle devolute a favore di estranei.

Io non intratterrò la Camera con gli argomenti allora adottati a critica del sistema francese, che il Parnieu disse costituito in istato di eloquente *isolamento*: a me basti contrapporre alla Francia dell'anno VII, che imponeva la modica tassa di pochi centesimi per cento sulle successioni, la Francia convertita, la Francia contemporanea, la Francia che domanda istantemente l'abolizione di quel sistema che fra noi vorrebbe introdurre. Gli esempi adunque non mi pare che in alcuna guisa sostengano la proposta ministeriale; non si possono adunque invocare che le necessità dello Stato.

Queste non sono a dissimularsi; ma non è mestieri che io qui ripeta, a nome della giustizia, argomenti i quali già nella precedente adunanza da altri oratori furono sostenuti con una vivacità che all'onorevole ministro dell'interno poté fin sembrare eccessiva.

L'onorevole ministro dell'interno ebbe parte precipua nella discussione che di questa medesima questione si agitò nel 1854 nel Parlamento subalpino; egli e l'onorevole Pallieri, relatore della Commissione, furono allora i più energici fautori della proposta che dovesse la tassa imporsi sopra le successioni senza detrazione di debiti, mentre l'onorevole Arnulfo, uomo estremamente governativo, e nella pratica delle cose finanziarie peritissimo, sostenne con molta lucidità e vigore di argomenti l'opinione contraria.

Nè vuol dimenticarsi che, malgrado l'intervento dell'onorevole ministro dell'interno e la parola sommaramente autorevole del conte di Cavour, il cui discorso fu uno dei più ingegnosi ed ammirabili usciti dal suo labbro, quando si venne alla votazione, trionfò la proposta governativa appena per due soli voti; poichè, se non m'inganno, furono 95 quelli che risposero *no* sulla proposta Arnulfo e 93 quelli che risposero *sì*. Laonde, escludendo i voti del conte di Cavour e dei ministri suoi colleghi, possiamo con verità affermare che, sottoposto da quel Ministero al giudizio della Camera subalpina il proprio sistema, la maggioranza dell'Assemblea dissentì dai proponenti; nè con ciò neghiamo che in favore del contrario avviso si raccolse una maggioranza costituzionalmente e legalmente efficace, ma non per noi che richiamar dobbiamo codesto precedente soltanto come un'autorità scientifica e parlamentare.

Del resto, codesta anomalia della legislazione subalpina posteriormente è stata condannata e corretta, reiteratamente e solennemente ripudiata dalla più eminente autorità del Parlamento italiano. Ed invero, noi abbiamo modificata e rifatta per tutta l'Italia la

legge sul registro e quindi la tassa sulle successioni nel 1862, e l'abbiamo nuovamente modificata nel 1863. Finalmente v'è il decreto legislativo del 1866, cioè il progetto di legge posto in discussione avanti la Camera, dalla medesima approvato e che il Governo in forza di straordinari poteri poté convertire in legge anche senza sottoporlo alla definitiva discussione ed al voto dell'altro ramo del Parlamento.

Io non voglio affaticare la Camera leggendo i brani delle esposizioni de' motivi, e delle relazioni delle nostre Commissioni parlamentari, delle quali fecero parte egregi nostri colleghi, che nel maggior numero veggio seduti sui banchi di parte opposta; ma chi voglia consultare codesti documenti, troverà in essi fermamente, costantemente riconosciuto essere stata quella deliberazione del 1854, non che un errore, un' esorbitanza della legislazione subalpina, da doversi perciò dalla legislazione italiana sbandire e cancellare. E ciò difatti avvenne, imperocchè nelle leggi sulla tassa di registro del 1862, del 1863, e nell'ultimo decreto legislativo del 1866 (pubblicato, per facoltà avutane dal Parlamento dal medesimo nostro Governo, che oggi così presto muta avviso e si pente) fu operata e ripetutamente mantenuta la revoca di quel disposto dell'antica legge subalpina del 1854.

Discendendo al merito della proposta, l'onorevole relatore della Commissione, lo abbiamo detto, non tentò di giustificarla con argomenti scientifici o giuridici.

Ma così non fece l'unico difensore che, se io non m'inganno, s'incontrò in questo recinto della proposta ministeriale, l'onorevole Tenani, il quale osò di più, e volle dimostrare che la tassa sulle successioni non depurate dai debiti corrispondeva ai principii di giustizia, e per conseguenza non meriti quelle acerbe censure di cui altri oratori l'hanno fatta segno.

Egli cominciò per ricercare il fondamento giuridico di quest'imposta, affermando che non era un'imposta sulla ricchezza e sugli acquisti, bensì un'imposta sul semplice fatto del trapasso di qualunque proprietà o diritto; e ne concluse quindi che la misura di essa dovesse derivare dal valore della proprietà che si trasferiva, senza punto preoccuparsi se questa fosse netta, o in vece gravata ed anche assorbita dal valore delle relative passività. Indi fece un confronto di questa tassa che si percepisce sulle *successioni* con quella che si percepisce sui *contratti* e sui *giudicati*; e pretese dimostrare che, se dovesse farsi la deduzione dei debiti dalle successioni, converrebbe farla ben anche allorchè debbasi misurare la tassa di registro sopra i valori *contrattuali* e su quelli che formano oggetto di *pronunzierie giudiziarie*. Finalmente aggiunse alcuni altri argomenti di secondaria importanza. Non farò che discorrere rapidamente codeste considerazioni avversariamente addotte, per apprezzarne la sussistenza, e chiedere se siano da tanto che possano indurre la

Camera ad una cotanto grave e, a mio avviso, funesta deliberazione.

Quanto al fondamento giuridico della tassa, io potrei, o signori, avvolgermi in proposito in una serie di ragionamenti teorici, che per amore di brevità tralascio. Ma sarà facile concedere che ben potrei ragionevolmente elevare il dubbio se la tassa di registro sia, per sua natura, necessariamente una tassa di *trasferimento* o *mutazione di proprietà*, imperocchè, senza ricorrere a sottili argomentazioni, basterà percorrere la legge stessa di registro per ravvisare una numerosa serie di atti, da' quali la legge medesima esplicitamente riconosce non operarsi trasferimento di diritto, nè trasmissione di proprietà, ma semplici dichiarazioni o ricognizioni di diritti preesistenti, ed anche talvolta qualche cosa di meno, e pure ciò non toglie che tali atti siano soggetti alla tassa di registro.

Dunque è un errore che la tassa di registro debba di necessità supporre mutazione di proprietà o di diritti.

Invece potremmo rammentare essere stato concetto teorico di eminenti scrittori di economia politica intorno a questa tassa, che essa, secondo la propria natura di ogni tassa, non potendo cadere che sulla ricchezza, allorchè vi fosse una ricchezza nascosta la quale venisse rivelata e resa sensibile dalle *contrattazioni*, da' *giudicati* che intervengono nelle liti, o dall'apertura e liquidazione delle *successioni*, fosse giusto che siffatte manifestazioni di ricchezza vengano immediatamente colpite da una tassa che segue il movimento degli affari e lo svolgimento di tutte le private fortune. Sicchè il fondamento giuridico e teorico di questa tassa, a giudizio degli economisti, consiste nello svolgimento e nella manifestazione della ricchezza, che lo Stato co'suoi istituti garantisce ed in certo modo assicura, e perciò esso è profondamente diverso da quello a comodo della loro tesi immaginato dai sostenitori della proposta ministeriale.

D'altronde, o signori, che importa discutere se si tratti necessariamente e sempre, ovvero no, di una tassa di trasferimento? Al più si avrà il titolo ad imporre questa specie di tassa; ma non può derivarne il criterio della misura della medesima.

Dovrà commisurarsi la tassa, od altrimenti sarà giusto ed economicamente conveniente di applicarla soltanto sopra il *trasferimento dell'eredità* nella sua realtà economica e giuridica, ovvero in genere sopra il *trasferimento della proprietà* che appartenesse al defunto?

Quando si dicesse che una tassa di successione è giustizia che si percepisca sopra l'*eredità*, anzichè sopra una proprietà piuttosto nominale ed apparente, allora dovrebbe trovare l'applicazione quell'antico canone della romana giurisprudenza: *Non est haereditas nisi deducto aere alieno*.

Il sistema, che proporziona la tassa al trasferimento

dell'eredità nella sua realtà *giuridica ed economica*, debbe considerarla purgata di tutte le passività: l'altro invece si appaga della sola materialità del passaggio *della università ereditaria*, e quando anche una metà, tre quarti, nove decimi della sostanza non rappresentassero nè una parte della *legittima*, nè della *disponibile*, cioè niuna delle parti legalmente *componenti l'eredità*, ma il diritto dei terzi, il diritto di altri creditori, talvolta forse anche diritti assicurati con ipoteche, nel qual caso ognuno sa che l'ipoteca in certa guisa *sapit alienationem*, sicchè potrebbe dirsi a rigore che quella parte della sostanza passa nelle mani dell'erede solo apparentemente per amministrarla e versarne l'ammontare in pro de' terzi, di quei creditori che, mediante l'ipoteca, il pegno, le anticresi ed altre simili garanzie reali, già se ne assicurano il vantaggio ed il profitto.

Ma, lasciando in disparte codeste questioni, e quando pure potesse consentirsi qualsiasi definizione e giuridico fondamento della tassa sul registro, nessun dubbio v'è che in ogni tassa richieggansi tre condizioni essenziali ed indispensabili, perchè possa con giustizia decretarsi: la sua *proporzionalità agli averi*; l'*egualianza* della sua applicazione a tutti i cittadini; e la *non duplicazione* del suo pagamento. Anzi tutto la tassa dev'essere *proporzionale agli averi*, questo è il testo del nostro Statuto; e se questo testo è una verità ed un precetto di giustizia obbligatorio, dev'essere una verità ed un precetto per tutte le tasse.

Potrà certamente variare il modo con cui si possa più o meno approssimativamente valutare e verificare l'aver, secondo le differenti specie di tasse; ma non dimentichiamo che quella proporzionalità è un principio superiore a tutte le leggi, che a noi stessi impone il rispetto, e che in forza del medesimo ogni cittadino deve pagare, non solo la tassa prediale, o quella sui redditi mobiliari, ma tutte le tasse, dalla prima all'ultima, proporzionalmente agli averi.

Comprendo le obiezioni che si sogliono fare, cioè che nelle tasse di consumazione ed in altre tasse indirette questa proporzionalità sia più approssimativa e presunta che vera e reale; ma basta l'esistenza e verità del principio per inferirne che nelle leggi di tassa siamo obbligati, fin dove possiamo, di approssimarci a quel principio, di realizzarne l'applicazione, e quando in una tassa come questa ovvio ed agevole se ne presenta il mezzo, non abbiamo il diritto di discostarcene sotto pena di violazione dello Statuto.

In secondo luogo, e questo è il concetto principale, egregi colleghi, che informa i miei ragionamenti, dobbiamo evitare che una tassa qualunque si applichi *inequalmente* a' singoli contribuenti, e che sia pagata due volte, sia pagata da due diverse persone per un solo e medesimo valore tassabile; perchè, se in un contratto di vendita la tassa di registro pel trasferimento non potrebbe percepirsi da' due contraenti, e sarebbe

iniquo ed immorale che una tassa identica venisse pagata prima dal compratore pel trasporto del dominio della *cosa*, e poscia anche dal venditore pel trasporto del dominio del *danaro* che serve di prezzo, sotto il pretesto che la *cosa* ed il *prezzo* nell'identico contratto non sono l'identica sostanza o proprietà, nella stessa guisa spero dimostrarvi che non si sfuggirebbe ad una iniquità somigliante se mai trionfasse la proposta ministeriale che io combatto.

Cominciando dalla prima di queste proposizioni, è ovvio il considerare che il vizio radicale della proposta avversaria è riposto in ciò, che *disequalmente* la tassa sulle successioni colpirebbe i diversi contribuenti. È stato sovente addotto l'esempio che, per avventura, due individui possono ereditare due successioni, ciascuna delle quali abbia un medesimo valore lordo di 100 mila lire, senza detrarne le passività; ma se l'uno di questi sulla propria eredità ha l'obbligo di pagare tanti debiti per 90 mila lire, ed un altro non deve pagare debiti di sorta, egli è evidente che l'una delle due eredità si ridurrà ad un decimo del valore dell'altra, ed il risultato della trasmissione, giuridicamente ed economicamente valutabile, rappresenterà nell'una il decimo di quello che rappresenterà nell'altra. Ora, se facendo astrazione dalla passività e dai debiti, vorrete obbligare colui, che in definitiva raccoglie in un'eredità il valore netto di sole 10 mila lire, a corrispondere per tributo allo Stato una somma perfettamente eguale a quella che paga colui il quale trova nella successione 100 mila lire, cioè un valore dieci volte maggiore, evidentemente voi commetterete una deliberata ingiustizia, creando con la legge una tassa ineguale, e prescrivendo che i cittadini non paghino le imposte in correlazione alle loro fortune, o, secondo l'espressione dello Statuto, al loro *avere*, ma a solo maggior comodo del fisco, secondo i capricci della legge.

E quando una legge non obbedisce ad un principio di giustizia, quando non applica un criterio di ragione, che sia anche compreso come ragionevole e giusto dal buon senso del popolo e dall'opinione universale della nazione, questa legge certamente non potrà sfuggire ad un funesto morale discredito, al quale è piaciuto al legislatore medesimo di esporla.

Nel sistema che combattiamo vi è forse alcun rimedio al pericolo quotidiano di siffatta ineguaglianza? No.

E da che dipende questa ineguaglianza? Non da qualsiasi regola fissa, vogliate considerarlo, o signori, ma dall'accidente, dappoichè vi sono accidentalmente sostanze gravate da debiti, e sostanze che non lo sono; vi sono eredità oberate, ed eredità immuni da passività; laonde il solo caso deciderà quale sarà quel cittadino che pagherà una tassa di successione dieci volte più gravosa di quella che si paghi da un altro!

Basta, io credo, questa sola fondamentale considerazione per mostrare che qualunque pur si voglia l'indole ed il fondamento della tassa di successione, e se

anche potesse riguardarsi come una tassa imposta puramente e semplicemente sul fatto del trapasso della proprietà, sempre allorchè si discenda alla ricerca dei criteri per la giusta misura della tassa, come voi sentite il bisogno di variare questa misura secondo l'uno dei criteri universalmente accettati, cioè quello della maggiore o minore strettezza della parentela, secondo che si tratta di una successione in linea retta o trasversale, o tra estranei; egualmente voi troverete ragioni imperiose ed insuperabili che impongono di aver riguardo ben anche nella determinazione della tassa, all'intrinseco *valore netto* delle sostanze ereditate, cioè alla circostanza che esistono eredità passive ed oberate, il cui valore netto in realtà si riduce a nulla, ed eredità interamente attive, e per ciò prospere e doviziose.

Inoltre, o signori, osservate che, per riuscire a questa violazione della *proporzionalità* e della *eguaglianza* nella tassa di successione, vi è necessità di cancellare o manomettere parecchie istituzioni e disposizioni scritte nelle nostre leggi comuni, e specialmente nel Codice civile.

In esso, quasi a definire il senso giuridico delle parole *legittima* e *disponibile*, vedesi statuito che l'una e l'altra si determinano e compongono previa la detrazione dei debiti ereditari; noi dunque, per l'intento fiscale di questa legge, dovremmo creare, accanto della *legittima* e della *disponibile* del diritto comune, un'altra *legittima* e *disponibile* speciale per l'effetto di assoggettarle alla tassa, del che ognuno vede l'assurdità.

Il concetto che l'eredità è una *universitas juris*, che ha un attivo ed un passivo ad essa inerente ed inseparabile; l'ipoteca legale perciò accordata a tutti i crediti, di qualunque origine e natura afficienti una eredità già aperta; l'istituto giuridico della *separazione dei patrimoni* del defunto e dell'erede, acciò sul primo di tali patrimoni i creditori dell'eredità, ossia del defunto, siano preferiti ai creditori particolari dell'erede; queste e parecchie altre istituzioni, le quali presuppongono che dall'attivo di ciascuna eredità debbasi necessariamente detrarre il proprio passivo, riducendola così al suo valore netto, sarebbero inconciliabili con l'anomalia dell'avversaria proposta.

Parimente sarebbe distrutto il concetto dell'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario, per far pervenire all'erede soltanto il comodo, il reliquato netto di una successione gravata da debiti, senza esporlo ad obblighi eccedenti le forze della medesima. Se lo Stato interviene, e pretende anzitutto una imposta su tutta la sostanza ereditaria non depurata, è evidente che assorbirà per sè solo quel tenue residuo che la legge intendeva assicurare a profitto dell'erede beneficiario; e se i debiti superano l'ammontare dell'asse ereditario, la tassa non sarà pagata dall'eredità, ma in realtà dai creditori; e sovente, ove abbiano

collocamento ipotecario, da un solo di essi, cioè l'ultimo, con la più flagrante ingiustizia e spogliazione di un cittadino affatto estraneo all'eredità medesima, mentre per legge comune ai creditori legittimamente appartiene tutto ciò che possa trovarsi nelle sostanze del debitore, il quale in realtà nulla ha potuto trasmettere all'erede, non potendo disporre se non di quel residuale valore che per avventura rimanga dopo soddisfatti i debiti.

Può dunque la Camera convincersi come manchi all'avversario sistema il carattere fondamentale della giustizia, cioè la *proporzionalità* della tassa *agli averi*, la sua *eguaglianza* di applicazione a' contribuenti e la sua conciliabilità con l'intero ordinamento legislativo de' nostri Codici intorno al diritto successorio.

Ma ho già avvertito da ultimo che in ogni modo dobbiamo evitare che una tassa sia duplicata, cioè due volte pagata, e da due contribuenti sul medesimo valore.

Ebbene, signori, questa tassa, secondo la proposta governativa, sarebbe due volte pagata. Nel sistema della legge esistente, con una specie di transazione, allontanandoci dal sistema inglese di una universale liquidazione e deduzione de' debiti, quali che essi siano, dall'eredità, abbiamo voluto ovviare al pericolo delle frodi contro il quale ben volentieri anch'io acconsento di armare lo Stato, purchè non si trascorra ad un sistema di evidente e flagrante ingiustizia pel timore delle frodi; abbiamo solamente autorizzata la detrazione di que' debiti che derivano da un atto pubblico, ovvero da un giudicato anteriore all'apertura della successione, od in fine da scritture private, le quali abbiano acquistata data certa prima della morte, o che l'acquistino col fatto stesso della morte di colui, della cui successione si tratta, sotto l'obbligo però di immediatamente registrarle.

Or bene, io prego la Camera di considerare che, ristretta la deduzione a queste sole categorie di debiti, è indubitato che prima di tutto su di essi i creditori già pagano una prima tassa ben gravosa, cioè quella sulla ricchezza mobile che oramai è già del 10 o 12 per cento sui redditi, perchè se codesti debiti risultano da giudicati, da atti pubblici, da scritture registrate, è impossibile che siano sfuggiti alle indagini dell'amministrazione.

Ma, o signori, i creditori che rappresentano tutta questa massa di crediti, e ne sono proprietari, muoiono anch'essi, o sono immortali? E quando muoiono, si paga o non si paga dagli eredi la tassa di successione su questi crediti? Nessun dubbio che sì. Voi vedete adunque che tutti questi valori già figurano come attività tassabili, costituiscono parti di successioni tassabili alla morte di ciascuno dei creditori. E voi volete che contemporaneamente questi valori medesimi figurino come sostanza tassabile nel patrimonio benanche

de' rispettivi debitori all'epoca della morte di costoro? Volete che il medesimo valore figuri come un bene posseduto da due e tassabile in due diverse successioni, del creditore e del debitore? So che nel debitore non si trasferisce il credito, ma la sostanza obbligata a pagarlo; ma tra l'uno e l'altra passa l'identico rapporto che tra la *cosa* ed il *prezzo* in un contratto di vendita, nel quale tuttavia non si paga la tassa di registro per due trasmissioni, bensì per una sola, perchè dall'incontro de' due corrispettivi sorge l'unità ed entità economica del valore contrattato, o realmente ereditato.

Io prego i miei colleghi di voler attribuire a questo argomento tutta l'importanza ch'esso merita. Non credo che siavi alcuna tassa, in cui si verifichi una enormità somigliante. Volete che vi siano due tasse di successione sopra il medesimo valore, considerato attivamente nella successione del creditore, e passivamente nella successione del debitore, mentre nei contratti non si osa fare altrettanto, e considerare l'effetto della trasmissione nel patrimonio del venditore ed in quello del compratore?

E badate che si tratta non solo dell'identico valore, ma altresì dell'identica specie d'imposta, cioè del doppio pagamento della stessa tassa di successione, della quale in questo momento stiamo ragionando.

Nondimeno si è preteso fare un confronto di questa tassa di successione colla tassa di registro sui *contratti* e sui *giudicati*. Anche nella discussione che nel 1854 ebbe luogo nel Parlamento subalpino si fece uso ed abuso di questo paragone, allegandosi che anche nel tassare i *contratti* non si faccia deduzione dei debiti, e parimente nei *giudicati*: ma a chi ben consideri parrà manifesto che un tal modo di ragionare non suppone un esatto ed adeguato concetto di ciò che avviene allorchè si *contratta* ed allorchè si *giudica*.

Quando si *contratta*, signori, si determina consensualmente il prezzo della *cosa* che si vende, per non allontanarci dal già addotto esempio della vendita. Ora, delle due ipotesi l'una: o il fondo trapassa nel compratore gravato di debiti, ed il pagamento di questi debiti rimane delegato e posto a carico del compratore, ed allora è naturale che non si faccia deduzione dei debiti o, se vogliamo parlare più esattamente, essa trovasi già fatta, perchè il compratore ha pagato tanto di meno sul prezzo al venditore, ed una parte di questo prezzo, invece di pagarsi direttamente al medesimo, s'impiega nell'estinguere i debiti che gravano il fondo. Ognun vede che in questo caso sarebbe impossibile fare una nuova deduzione dei debiti, per la ragione che i debiti in realtà sono pagati dal debitore, cioè dal venditore del fondo per mezzo del compratore. E suppongasì anche il caso opposto, che taluno comprì un fondo e ne paghi l'intero prezzo contrattato al venditore, obbligandosi inoltre di tenere a proprio carico le passività esistenti. Una somigliante contratta-

zione difficilmente ha esempio; ma quando abbia luogo si presenta immediatamente allo spirito l'idea che chi ha consentito ad una tale contrattazione, assoggettandosi ai debiti oltre al pagamento del convenuto prezzo, debba averci il suo tornaconto; ciò che importa che in realtà la determinazione del prezzo essendo l'opera del libero accordo delle parti contraenti, il compratore ha dovuto in tale determinazione ottenere favorevoli condizioni, riducendo di tanto il prezzo medesimo, da compensarlo dell'assunta obbligazione.

E se tutti gli elementi che concorrono a costituire il prezzo entrano nella base di valutazione della tassa, non è vero che non si faccia la deduzione dei debiti; ma la verità è che, anche nel menzionato caso, la deduzione dei debiti si è già fatta dai contraenti, pagandosi pur sempre la tassa unicamente sull'integrità del prezzo.

Ed, al postutto, aggiungerò che nelle contrattazioni anche il pagamento della tassa può venir regolato dal reciproco consenso, cioè, se ed in qual misura debba pagarla il venditore od il compratore, od entrambi; e lo stesso in ogni altra specie di contratti. E quante volte un cittadino spontaneamente si sottomette al pagamento di una tassa, non è più possibile parlare di lesione di giustizia; mentre la *cosa*, come fu già avvertito da altri oratori, diversamente procede rispetto alla tassa di successione, dappoichè l'erede non è padrone che di ripudiare interamente la successione; ma se egli l'accetta, non può modificare, nè in veruna guisa attenuare l'obbligo di pagare la tassa anche sulle passività esistenti. Spetta alla legge il soccorrerlo ed impedire che egli sia obbligato a pagare, non solo per quello che ha, ma anche per quello che non ha, cioè sopra le obbligazioni delle quali non può venirgli trasmesso che l'incomodo ed il peso.

Dirò ancora una parola intorno ai *giudicati*, i quali ci offrono anzitutto una prova di più che la tassa di registro non è sempre e necessariamente tassa di trasmissione, perchè noi vediamo imposta una tassa graduale sopra i *giudicati*, anche quando essi non contengano propriamente condanna, nè passaggio di diritti o di proprietà dall'una all'altra parte litigante, ma semplice dichiarazione e ricognizione di diritti preesistenti; e nondimeno la tassa di registro è pagata.

Il che dimostra la fallacia di coloro i quali non si accorgono che tutto il sistema delle loro argomentazioni si riduce ad un grossolano sofisma, cioè ad una petizione di principio, quando, per escludere la deducibilità dei debiti, cominciano dal premettere che la tassa di registro deve essere necessariamente, per la sua propria natura, una tassa sulle trasmissioni ed i trasferimenti delle proprietà, senza avvertire che una tale premessa ha bisogno di essere dimostrata, e costituisce appunto l'oggetto della controversia, e perciò,

coll'enunciarla siccome un principio incontestato e sicuro, si è già senza fatica decisa la questione medesima che è in discussione, e che trattasi di decidere.

Ma, indipendentemente da ciò, chi non sa che quante volte un giudicato condanni taluno a pagare una somma, sotto quelle deduzioni che il giudicato medesimo stabilisca, come sarebbero i diritti riservati ai terzi od altri pagamenti già fatti, la valutazione della tassa non si fa se non sopra ciò che realmente il giudicato trasporta dal perdente nel vincitore, e non già sopra una somma lorda, e senza alcun riguardo al vero e reale passaggio od attribuzione di crediti o di diritti dal giudicato medesimo risultanti?

Adunque io respingo l'argomento che si è voluto desumere dal pareggiamento della tassa sulle *successioni* alla tassa sui *contratti* e sui *giudicati*; che anzi, analizzata accuratamente la valutazione ed il modo di applicazione della tassa di registro ai contratti ed ai giudicati, se ne può ricavare, in senso perfettamente opposto, qualche argomento in favore del sistema da me difeso.

Fu anche obbietto che la tassa di registro abbia un carattere remunerativo, e sia pagata allo Stato in compenso del servizio e della protezione che esso accorda agli affari, e della guarentigia che trovano nelle leggi, ne' tribunali, ne' sociali istituti i diritti e gl'interessi de' cittadini.

E sia pure questo, io rispondo, se così meglio vi piace, il titolo giuridico della tassa. Dai giudicati, dai testamenti, dai contratti scaturiscono diritti ed obblighi correlativi in altre persone, verso le quali i diritti medesimi possano venire esercitati. Or io non ho mai udito che abbia bisogno di protezione e di guarentigia, anzichè l'avente diritto, l'individuo che invece sia vincolato solamente dagli obblighi. Costui anzi sarebbe felicissimo che non esistesse o non fosse efficace la protezione dello Stato, perchè con propria utilità potrebbe sottrarsi al loro adempimento.

Laonde è troppo evidentemente inammissibile e sovranamente ingiusto che colui il quale nella eredità abbia *obbligazioni* da adempiere, sul valore corrispondente alle medesime debba pagare allo Stato la tassa per remunerazione di un servizio che a lui non è e non può esser reso, ma che è reso ad altri ed in di lui danno.

Si è pur detto, continuandosi sempre nel favorito confronto, che nei contratti bilaterali ed a titolo oneroso talvolta un contraente, facendo un cattivo affare, perde anzichè lucrare, mentre nelle successioni l'erede lucra ed acquista certamente, e quindi si trova in una condizione molto più favorevole dei contraenti.

Ben potrebbero invocarsi in risposta quegli argomenti che già si addussero da altri oratori, per mostrare che i patrimoni delle famiglie, alla morte dei loro capi, non si considerano come nuovi lucri ed acquisti pei successori quasi condomini dei trapassati, e che un

figlio crederebbe anzi di vedersi spogliato del suo, se fosse diseredato, od il padre gli togliesse una notevole parte della disponibile per darla ad estranei.

Inoltre non debbesi perdere di vista che versiamo nel tema delle eredità passive, delle eredità più o meno onerate da debiti; e queste stesse denominazioni presentando il concetto di successioni passive, che si riducono a nulla, come ci si dirà che racchiulano sempre vantaggio e lucro? Ed anzi, quando non si usi la precauzione dell'accettazione col beneficio dell'inventario, non potrebbero convertirsi invece in sorgente di vere perdite e danni, come lo sono costantemente di molestie, di dispendi e di ogni maniera di disagi pei mal capitati eredi?

Si è soggiunto che la società rende un maggior servizio nel coprire della sua autorità le successioni ed i testamenti, che nel proteggere i contratti, i quali sono per così dire nel diritto delle genti. Io qui non voglio inopportuno sollevare una questione, che meglio converrebbe alla cattedra, per sapere se i testamenti, a differenza dei contratti, siano di diritto naturale o di diritto civile. Per me penso che codeste viete distinzioni debbano sparire ne' progressi dell'ordine sociale, e che non esista altro vero diritto di natura se non quello che obbliga qualunque legge positiva ad informarsi dai veri bisogni e dalle necessità create dalla natura dell'uomo sociale; perciò tutte quelle istituzioni che hanno fondamento in un bisogno naturale dell'uomo, e tra queste è l'amore della famiglia e l'istituto delle successioni, si possono chiamare istituzioni di diritto naturale, sicchè la legge civile non ha che a riconoscerle, ad inchinarsi dinanzi all'autorità suprema e necessaria onde hanno origine, senza che possa vantarsi di esserne la creatrice.

Ma anzichè discendere a simile discussione, piuttosto farò una domanda agli onorevoli oppositori ed ai ministri: mi dicano in qual senso intendano di concepire, nell'apertura delle successioni, la funzione dello Stato. Forse nel senso che lo Stato, da che riconosca le successioni e permetta i testamenti, possa venire a partecipare con gli eredi, ed a prendere per sè una parte dell'eredità? Io conosco una scuola, la quale sostiene, ed energicamente, una tale teoria, reputandola uno dei mezzi efficaci a diminuire l'ineguaglianza della fortuna e ad introdurre insensibilmente una specie di legge agraria, che si verrebbe applicando allo sparire di ciascuna generazione dal mondo.

Se una somigliante teoria venisse sostenuta dagli oratori di questa parte, si griderebbe al socialismo; per cui non possiamo comprendere come dai banchi opposti possano invocarsi argomenti di tale natura in sostegno della proposta ministeriale.

Si disse ancora: non vi sfugga una differenza. Questa tassa delle successioni è tassa *reale*, mentre la tassa sui redditi della ricchezza mobile è tassa *personale*.

In verità, io non posso che riguardare inesatta anche questa distinzione, perchè anche la tassa sui redditi della ricchezza mobile è una tassa *reale*, non essendo altrimenti imposta alle persone fuorchè in ragione dei loro averi mobiliari; in conseguenza, chi riconosce ed ammette nella tassa sui redditi della ricchezza mobile la deduzione dei debiti, in quella proporzione e con quelle precauzioni che risultano dalla legge sulla materia, non può ricorrere ad una inammissibile distinzione per non applicare le regole medesime alla tassa delle successioni.

Si obiettò da ultimo, come talvolta i debiti gravitanti sopra una successione risultino fatti per migliorare i medesimi fondi dell'eredità, onde si crede esser giusto che si paghi la tassa anche su questi aumenti di valore.

Ma rispondo: se veramente in questi miglioramenti siansi impiegati i capitali tolti a prestanza, la tassa colpisce il valore corrispondente, risultandone di altrettanto aumentato l'intrinseco valore dell'asse ereditario, essendo dalla legge fissate le norme perchè esso sia esattamente e completamente sottoposto alla tassa.

Laonde l'argomento si può ritorcere, altrimenti verrebbe anche in tal caso a far pagare due volte la tassa sopra un solo ed indentico valore, una volta penetrato negli stabili ereditari sotto forma di migliorie in essi operate, ed una seconda volta sotto forma di debiti ereditari, dei quali non si vorrebbe ammettere la deduzione.

D'altronde, o signori, se l'industria ed il commercio possono in breve tempo ricuperare i capitali impiegati in tali imprese, lenta e difficile è la ricostituzione de' medesimi, allorchè siansi adoperati in miglioramenti agrari; e però non isfuggirà alla sagace considerazione de' miei colleghi che, in certa guisa, l'avversario sistema riuscirebbe ad arrestare e paralizzare gli sforzi e i desiderii dei proprietari pel miglioramento dei loro fondi, dappoichè colui il quale deve contrarre un debito per versare una somma cospicua in bonificazioni e miglioramenti delle proprie terre, ne sarà distolto e s'indurrà a dare una diversa destinazione al proprio danaro, quando abbia in prospettiva che il suo erede dovrà sopra codesto considerevole valore pagare due volte una gravosa tassa, sia non deducendo il debito, sia assoggettando alla medesima l'aumento di valore dei beni ereditari. Nè vuol tacersi che, mediante un tale sistema, quasi artificialmente verrebbe la legge a creare un impedimento all'espansione del credito, che pure è progresso economico desiderato in ogni ben amministrata società, dappoichè potrebbero abbondare quei proprietari i quali, giunti agli estremi della loro vita, anzichè continuare a giovare del credito, si sentirebbero eccitati a dimettere e purgare tutte le passività dei loro patrimoni, per evitare che l'erede, alla morte dell'au-

tore, fosse costretto a pagare non sopra ciò che realmente raccoglie, e che di netto gli perviene dall'eredità, ma anche sopra quel che, infine, non gli appartiene, cioè sopra valori che rappresentano le obbligazioni ed i debiti da soddisfarsi a terzi.

Io non voglio, o signori, abusare più oltre della vostra benevola attenzione. Credo di avere dimostrato che, se gli esempi delle altre nazioni non sussistono; se quello della Francia è non solo indebolito, ma autorevolmente contrario alla proposta della Commissione per le censure e per le deliberazioni che, contro il sistema francese, recentemente si pronunziarono in solenni adunanze; se, potendo anche dubitarsi dell'indole della tassa, e lasciando in disparte quanto può discettarsi intorno alla natura ed al fondamento di essa, sempre si appaleserebbe ripugnante ai principii della proporzionalità agli averi; casualmente ineguale, rispetto ai contribuenti che ne sarebbero colpiti; indubitabilmente ingiusta, inconciliabile con gl'istituti giuridici del Codice civile; irrazionale, ed in fine conducente all'estrema assurdità di sottoporre due volte al diritto di successione i medesimi valori. Ho troppa fede nel senno e nell'avvedutezza del Parlamento, per confidare che proposte di tal sorta non incontreranno il suo accoglimento.

Signori, dovrebbero gli uomini che sono al potere persuadersi, in materia d'imposte, che nulla più percuote, agita e danneggia il paese, nulla produce maggiori spostamenti e perturbazioni d'interessi, quanto la perenne instabilità delle leggi tributarie.

Rammento che uno dei più insigni economisti, interrogato quale fosse l'imposta migliore, rispondeva: la più antica, quella che un popolo ha già l'abitudine di pagare.

Ora, quando voi avete recentemente e solennemente con le vostre deliberazioni condannato il sistema che già trionfò nell'anno 1854 per uno o due voti nel Parlamento subalpino, e lo avete deliberatamente abbandonato e condannato nel 1862, nel 1863, nel 1866, lo stesso Governo, che aveva facoltà di pubblicare o non pubblicare il progetto di legge approvato dalla Camera nel 1866, lo giudicò buono, utile all'erario, soddisfacente ai bisogni della finanza nazionale, non si può, dopo un solo anno, con leggerezza di propositi e con inesplicabile facilità di pentimento, senz'altra ragione che quella già preesistente delle necessità fiscali, venire a riproporre quello stesso sistema già abbandonato come ingiusto e dannoso.

È arida la speranza che il Parlamento segua con pari instabilità il Governo nella sua incostanza, nella volubilità delle sue opinioni.

Chiuderò le mie parole con un'avvertenza.

L'onorevole Tenani si augurava che gli amici vecchi e nuovi dell'onorevole Rattazzi approverebbero l'odierna proposta del Governo, perchè questi in tal senso votò nel Parlamento subalpino nel 1854.

Rispettando nell'onorevole Rattazzi la libertà delle proprie opinioni, sapendo egli rispondere de' suoi voti in faccia al paese, mi sia permesso di contrapporre ben altro confronto.

TENANI. Chiedo di parlare.

MANCINI P. S. Sono maravigliato che i ministri attuali vengano a proporci il sistema che noi combattiamo, perchè nella lista di coloro i quali nel 1854 in Piemonte lo combatterono e gli votarono contro, sapete qual nome autorevole s'incontra? Quello dell'onorevole Menabrea, dell'odierno presidente del Consiglio! Sarà forse mutata la di lui opinione sopra una questione di giustizia e di principii? Dovremo forse pensare che il concetto sulla giustizia intorno alle tasse ed alle gravanze cui possano i popoli legittimamente assoggettarsi, siasi oggi offuscato a traverso del prisma del potere? Che oggi l'ingiustizia, sdegnosamente condannata dal deputato Menabrea, appaia giustizia alla coscienza del ministro? Ed i suoi colleghi, avendo a loro capo l'uomo politico che ha apertamente votata e sostenuta col suo appoggio la tesi contraria or sono alcuni anni nel Parlamento subalpino, non rendono forse dubbiosa la perfetta coerenza del Gabinetto e de' vari suoi membri tra loro, avuto riguardo all'eminente posizione di chi dirige i loro lavori; ovvero c'inducono a diverse conclusioni che abbandonano all'apprezzamento della Camera?

Io spero, o signori, che voi non approverete una proposta, la quale, a mio avviso, senza ripetere giudizi e parole che ieri l'onorevole ministro dell'interno nella lealtà delle sue convinzioni trovò soverchiamamente vivaci, trovasi ormai condannata dall'autorità della scienza; condannata da' voti anteriori del medesimo Parlamento italiano che due o tre volte ha in proposito deliberato; condannata in fine dal buon senso del paese. Voi non persuaderete mai agli uomini di buona fede ed al loro semplice buon senso, che siano con giustizia obbligati a pagare per quello che non hanno. Entro questo recinto è possibile opporre in contrario teorie e ragionamenti; mi aspetto una dotta orazione del signor ministro dell'interno, il quale farà, per avventura, una seconda edizione di quella che già pronunziò in altra occasione. (*Segni affermativi del ministro*) A' suoi cenni di affermazione non posso osservare, se non che al suo ingegno dovrà costar ben poco di ripetere argomenti già altra volta sostenuti.

Ma ciò non m'impedirà di affermare, che se ad uomini d'ingegno ed abituati a sottili speculazioni, sarà possibile andare indagando, se nelle successioni si trasmette agli eredi la proprietà od il dominio, ancorchè gravato di pesi e di debiti, ovvero se nella economica realtà in essi trapassi il solo attivo netto dell'eredità; quando invece vi rivolgerete al semplice cittadino di buon senso, dall'umile abituro del campagnaolo sino ai superbi palagi del ricco, e gli direte: voi avete, a differenza del vostro vicino, un'eredità la

quale per nove decimi è consunta da debiti; ma non dimeno entrambi dovete soggiacere ad una identica tassa, e voi la pagherete sui debiti; sapete che cosa vi risponderà? Vi risponderà che leggi somiglianti non sono da temere dal senno del Parlamento di una nazione civile ed educata al rispetto della giustizia!

Ed è con queste parole che io concludo questo mio disadorno discorso, augurandomi che la Camera non voglia acconsentire a questa parte delle proposte ministeriali, e rinnovando la dichiarazione che intorno agli altri capi da me accennati non sarò alieno da eque transazioni e concessioni. (*Molte voci. Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per l'interno ha facoltà di parlare.

CADORNA, ministro per l'interno. L'onorevole deputato Accolla, ed ora anche l'onorevole deputato Mancini, hanno indicato che io, or sono quattordici anni, nel Parlamento subalpino, come semplice deputato, pigliava la difesa delle tesi che si contengono nella parte seconda della tariffa del presente disegno di legge. L'indicazione sola di questo fatto deve bastare a dare ragione alla Camera del perchè in questa circostanza io mi credo in dovere di pigliare nuovamente la parola per sostenere l'opinione che, or sono quattordici anni, io difendeva in quel Parlamento.

Dirò anzitutto essere mio intendimento di circoscrivere le poche osservazioni, che sottoporro alla Camera, entro i confini del soggetto, il quale consiste in vedere se le proposte che sono nel disegno di legge, siano o no contrarie ai principii della giustizia.

Pare a me che ciò debba bastare; poichè, nelle circostanze finanziarie in cui versiamo, l'andar ragionando sopra altri elementi è fuor di proposito. Allorquando si tratta di salvare il paese da gravissimi pericoli e dalle più disastrose conseguenze, non è più, a mio credere, possibile altra questione all'infuori di questa; nè l'azione del Parlamento potrebbe essere arrestata altrimenti che da un ostacolo che vi opponesse una questione di giustizia.

La seconda parte, che ho ora accennata, della tariffa, contiene tre questioni ben distinte, sebbene il loro nesso giustifichi pienamente la contemporanea loro discussione. La prima questione è, in generale, se nelle successioni si debba ammettere la deduzione dei debiti; la seconda è se la deduzione dei debiti si debba ammettere anche nelle successioni dirette; la terza, che si è pur sollevata, è se le successioni dirette possano essere giustamente colpite da una tassa.

Io non discuto, se allorquando si tratta di stabilire un'imposta, sia lecito di stabilirla a casaccio, o se per l'opposto essa non debba essere giustificata da una ragione di diritto.

Questa, sebbene siasi sollevata e checchè abbia creduto di dire taluno dei preopinanti, non mi pare neppure cosa discutibile.

Allorquando si tratta di giudicare se un'imposta sia giusta o no, è necessario indagare quali siano i fondamenti di diritto sopra i quali l'imposta stessa si asside.

Ora, per chiunque sia alquanto perito nella materia speciale riguardante le imposte, è noto che le imposte e le tasse hanno e non possono avere che due fondamenti di diritto: l'uno è la ricchezza, l'altro è la remunerazione dei servigi resi dallo Stato.

SANBINIATELLI. Domando la parola.

CADORNA, *ministro per l'interno*. Questi due fondamenti legittimano lo stabilimento dell'imposta; ed in verità non ho bisogno di dimostrarlo, imperocchè tutte le imposte sulla ricchezza non sono che l'applicazione del principio, che ciascun cittadino, in proporzione della propria rendita e dei proprii averi, debba concorrere nelle spese dello Stato; e l'altro fondamento di diritto, cioè la remunerazione dei servigi, basa sul principio che, a chiunque è reso un servizio, giustamente si domanda una remunerazione.

La quistione pertanto è tutta ridotta in vedere su quale di queste due basi di diritto riposino le imposte che si comprendono sotto il nome di tasse di registro, cioè se il fondamento di queste tasse sia la ricchezza ed il debito che ha ogni cittadino di concorrere alle spese dello Stato in proporzione delle proprie facoltà, o se non sia invece il principio remunerativo del servizio ricevuto dallo Stato in occasione dell'atto su cui cade la tassa di registro.

Egli è evidente che, ove sia dimostrato che tutte le tasse di registro sono basate unicamente sopra il fondamento di diritto della remunerazione di servigi, la quistione della deduzione dei debiti viene ad essere per se stessa risolta; imperocchè il servizio e la protezione che devono essere remunerati non cambiano in ragione dei pesi che esistono sulla proprietà che passa da un individuo all'altro; ma questa protezione rimane assolutamente eguale, ed è guarentita e protetta nella materiale sua integrità.

CRISPI. Domando la parola.

CADORNA, *ministro per l'interno*. Gli onorevoli avversari del presente disegno di legge hanno stabilito e sostengono come principio, che anche le tasse di registro per le successioni posano sopra il principio della proporzionalità della rendita, cioè sul principio che ogni individuo deve concorrere alle spese dello Stato in proporzione della propria rendita; di modo che essi vogliono appunto far la deduzione dei debiti, perchè la tassa possa considerarsi imposta se non sopra una rendita, almeno sopra la sola parte attiva netta della successione.

Or bene, io vi dico, o signori, che, a questa stregua, tutte le tasse di registro, dalla prima fino all'ultima, sono la più solenne ingiustizia. (*Mormorio a sinistra*)

ACCOLLA. Domando la parola.

CADORNA, *ministro per l'interno*. Permettetemi, o si-

gnori, che io faccia una breve rivista delle tre specie di atti o di trapassi di proprietà che sono colpiti dalla tassa di registro.

Vi sono le tasse di registro, che riguardano i contratti a titolo oneroso ed a titolo gratuito; vi hanno le tasse giudiziarie e quelle di successione. Or bene, io dico che tutte queste tasse, ove togliate ad esse il fondamento di diritto della remunerazione allo Stato in occasione del trapasso della proprietà da un individuo ad un altro, ed in occasione dell'atto col quale questo trapasso si compie (sia esso l'atto dell'uomo, o sia lo effetto della legge accettato dall'uomo), sono una spogliazione, perchè quasi in nessuno di questi casi vi è la ricchezza, il lucro, l'acquisto di nuova rendita e neppure di nuovo valore sotto qualsivoglia forma.

Nei contratti a titolo oneroso pigliamo, per esempio, la vendita.

Un individuo vende un fondo ad un altro individuo; dà il fondo per riceverne il prezzo. Io domando, o signori, qual è il lucro, qual è la nuova ricchezza che uno di questi due individui ha acquistata; qual è il diritto vostro d'imporgli la tassa in ragione di una rendita, di una ricchezza, che non sia già tassata, se nè l'uno nè l'altro acquista una ricchezza che prima non avesse?

Io dico dunque che, se voi non avete altra ragione giuridica di imporre in questo caso la tassa di registro fuor quella che consiste nel tassare una nuova rendita, un lucro, un aumento di ricchezza, voi mancate affatto e nel fatto di base giuridica, e inoltre commettete una ingiustizia, perchè la ricchezza che consiste nel fondo venduto è già tassata dall'imposta prediale, e la ricchezza che consiste nel denaro pagato pel prezzo è già tassata coll'imposta sulla ricchezza mobile.

Voi non potete giustificare questa tassa di registro, che basandola sul fatto che i contraenti ricevono dallo Stato uno speciale servizio pel loro contratto, e che lo Stato ha diritto di domandarne la remunerazione.

Stiamo ancora nell'esempio della compra e vendita: supponiamo un venditore, il quale trasmetta il proprio fondo ad un compratore che non gliene paghi il prezzo all'atto della compra, o che non gliene paghi che una parte, sicchè sul fondo comprato resti iscritto un'ipoteca a garanzia del prezzo.

Io vi domando, signori, perchè non deducete questo debito dalla tassa di registro, che deve pagare il compratore, dappoichè partite dal principio che la sola parte attiva deve essere tassata? È evidente che, quando tutto il prezzo è pagato all'atto dell'acquisto, nessuna tassa si dovrebbe pagare, perchè non v'ha neppure acquisto di ricchezza maggiore; ma, se non volete far questa giustizia, fatela almeno quando il prezzo, non pagato in tutto od in parte, diventa un debito ipotecario che gravita sul fondo a carico del compratore.

Questo è certamente un peso, come i debiti di un fondo ereditato; ma perchè non lo deducete?

È dunque manifesto che, partendo dal principio che il lucro, il guadagno, l'attività netta, sia la base giuridica della tassa di registro, la tassa sarebbe, nei casi ora indicati ed in tutti gli altri simili, assolutamente ingiusta. Essa è giusta perchè si fonda sull'altro criterio legale della remunerazione del servizio speciale reso dallo Stato ai contribuenti a tutela del trapasso.

Veniamo ad un altro esempio, a quello delle donazioni.

Abbiamo le donazioni a titolo meramente gratuito, a titolo remuneratore, *ob causam* e le donazioni con aggiunta di pesi imposti al donatario. Forsechè al legislatore venne mai in mente di fare una distinzione fra queste varie donazioni in ragione dei pesi da cui esse fossero o no gravate? Mai no, ed in nessun paese.

Ora voi vedete che, stabilito il principio che la tassa di registro sulle successioni è basata sul lucro, sul guadagno, sulla ricchezza, sarebbe ingiustizia manifesta l'esigere una tassa eguale e su tutto l'oggetto donato in tutti codesti casi, cioè sia che la donazione sia gratuita, e sia che essa sia aggravata da pesi.

Ma questa è ingiustizia secondo il vostro sistema erroneo, nel quale si suppone che la tassa sia assisa sopra la ricchezza e non sopra il fatto del trapasso della proprietà e della remunerazione per la protezione speciale che riceve quest'atto di trapasso.

Pigliamo un altro esempio dalle quietanze di pagamento.

Un individuo ha un debito, lo paga, ritira la quietanza; per questo pagamento e per questo atto di liberazione deve pagare la tassa di registro.

Or, di grazia, mi si dica qual lucro abbia fatto, quale ricchezza, o valor netto abbia acquistato quest'individuo, che non ha fatto altro che privarsi di una somma per pagare un debito, e che ritira soltanto l'atto che constata il fatto del suo pagamento onde non correre il pericolo di doverla pagare per una seconda volta.

Che egli non acquistò nulla, è cosa evidentissima. Se pertanto si vuole prendere la ricchezza, il lucro come base giuridica di questa tassa, essa non sarebbe la più rivoltante, la più flagrante spogliazione che si possa immaginare? Ma tale è soltanto secondo questo sistema che combatto; e diventa giustissima, se è la remunerazione di ciò che lo Stato fa per dare efficacia e protezione a quell'atto di liberazione.

Veniamo alle tasse giudiziarie.

Per le tasse giudiziarie occorrono le medesime circostanze e le stesse considerazioni. Supponete un individuo proprietario di uno stabile che indebitamente fu occupato da un terzo, del quale stabile egli conseguentemente ritiene in dritto la proprietà, e che ricorre ai tribunali per rientrare al possesso della pro-

prietà medesima. Per la sentenza egli deve pagare la tassa. Eppure costui, allorquando riceve il suo fondo non fa nessun lucro, riceve una cosa che era già di diritto nel suo patrimonio; egli non fece altro che rivendicarla. Se dunque la tassa non può avere altro fondamento giuridico che il lucro, il guadagno, il valore netto guadagnato, voi lo spogliate quest'uomo, e, come lui, spogliate tutti coloro che fanno valere in giudizio i diritti che loro già appartengono. Ma no; la tassa non è ingiusta, solo perchè è il corrispettivo del servizio che essi ottengono in ciascun caso speciale dalla legge e dai magistrati.

Signori, io potrei prolungare di molto il mio discorso adducendo fatti innumerevoli di questa natura nelle varie specie di tasse; ma mi sembra che quello che ne ho detto basti a dimostrare che, ove si parta dalla base che le tasse di registro abbiano per fondamento giuridico la ricchezza, il lucro, il guadagno netto che si faccia in un trapasso di proprietà, tutte le tasse di registro non sarebbero che una spogliazione ed un'ingiustizia.

Ora io domando: se nei contratti a titolo oneroso non si crede che sia ingiusta la tassa, nè si fa perciò deduzione alcuna, ed è giusto che non si faccia; se nei giudizi, in cui si rivendica anche la cosa propria, non si crede che la tassa sia ingiusta; se negli atti di semplice quietanza di pagamento di un debito si crede giusta la tassa, non si crederà essa giusta e da doversi imporre colle stesse norme e coi medesimi criterii per trapasso, il quale si fa per forma di testamento o di successione legittima? Perchè questo trapasso dovrà essere trattato diversamente da tutti gli altri trapassi di proprietà, e la tassa si dovrà imporre soltanto sulla parte che costituisce un guadagno per l'erede? Perchè sarà giusto far pagare la tassa su tutto lo stabile comprato e pagato per intero, e non sarà giusto far pagare la tassa su tutti i valori ereditarii acquistati al prezzo di debiti, che pur lasciano ancora il guadagno di un valore netto? Perchè non si dovranno detrarre i pesi di una donazione e si dovranno detrarre i pesi di una eredità? E poichè si parla di giustizia, io vi domando: sarebbe questa giustizia? E questa ingiustizia si commetterebbe a favore dell'erede, che pure ha sempre un lucro, e negando questo favore a tutti gli altri trapassi di proprietà in cui non v'ha lucro nè guadagno di sorta.

È dunque indubitato che la ragione sola ed unica, sulla quale sono basate tutte le tasse di registro, è una ragione di diritto, cioè quella che consiste nella remunerazione della protezione che lo Stato accorda ai trapassi ed agli atti coi quali questi trapassi si sono fatti.

Distruggete quest'elemento di diritto, surrogatevi il criterio che consiste nel debito di concorrere colla rendita annua di ciascun cittadino, cioè colla loro ricchezza alle spese dello Stato, ed allora tutte le

tasse di registro mancano assolutamente di ogni giuridico appoggio; in allora questa tassa sarebbe uno spoglio, perchè mancherebbe in ogni caso l'acquisto di una nuova ricchezza; e la ricchezza che già esisteva e che già paga la tassa prediale o la tassa di ricchezza mobile, per questo stesso titolo di essere una ricchezza, sarebbe tassata una seconda volta, e dovrebbe esser pagata soltanto da alcuni individui, cioè da chi vendesse, donasse, permutasse o litigasse. Se volete esser giusti e legici, dovete abolire assolutamente tutte le tasse di registro.

Io so bene, o signori, che in queste materie, le quali possono essere ben conosciute soltanto da coloro che se ne occupano specialmente, vi sono delle idee erronee e delle opinioni preconcepite, le quali sono contrarie ai concetti che io espongo; che costituiscono un'abitudine di giudizi fondati sopra un erroneo criterio, che è difficile di sradicare, e che piglia piuttosto il carattere di un sentimento in luogo di un ragionamento. Questo sentimento non mi dissimulo qual forza debba pigliare, patrocinato come esso è da valenti oratori.

Però, convinto di difendere la giustizia, io non credermi di arretarmi neppure al cospetto di questi gravi ostacoli, allorchando si tratta della salvezza dello Stato, che versa in una condizione finanziaria gravissima, e che richiede da voi coraggio ed abnegazione.

Permettete che io aggiunga un'altra osservazione, la quale va in conferma delle cose che ho avuto l'onore di esporre in linea di diritto e di giustizia.

Voi sapete, signori, che è principio di diritto che i mobili, quando si tratta di regolare una successione, si intende che siano posti nel domicilio della persona, la cui successione siasi aperta, qualunque pure sia il luogo in cui materialmente esistono.

Ebbene, questo principio riceve un'eccezione appunto allorchando si tratta delle tasse di successione, e la riceve non solo fra noi, ma in tutti i paesi d'Europa. Diffatti, allorchando un individuo muoia nella sua patria lasciando dei mobili o dei crediti in altro paese, questi mobili debbono pagare la tassa di successione nel luogo in cui materialmente si trovano. E ne sapete voi il perchè? Ve lo dicono, non provvedimenti amministrativi o fiscali, ma le sentenze delle Corti supreme.

Per esse è stabilita in modo costante la massima, che la legge sulla tassa di successione colpisce i mobili nel luogo in cui si trovano, e che colà debbono pagare la tassa perchè in quel luogo ricevono la protezione e la garanzia delle leggi, dei magistrati e del Governo, od, in altri termini, perchè la tassa di trapasso, come ho provato, non è che una tassa speciale di remunerazione di un servizio speciale. Questa è, lo ripeto, la giurisprudenza e la massima di diritto sancita dai tribunali superiori in Francia, ed altrove ed anche in Italia, e seguita anche dal nostro Consiglio di Stato.

Dovrei prolungare assai il mio discorso, se dovessi

seguire passo passo tutte le opposizioni che si sono fatte al principio che difendo. Credo però di aver dimostrato che o la tassa di successione ha il fondamento giuridico da me indicato, o tutte le tasse di registro mancano di fondamento e sono tutte ingiuste. E conseguentemente, siccome i debiti ed i pesi giustamente non si detraggono in nessun altro caso e per nessun'altra tassa di registro; così non si debbono nè si possono i medesimi detrarre nelle successioni, nelle quali pure la tassa non può avere altro titolo che il trapasso della proprietà, come in tutti gli altri casi, ed a riguardo delle quali anzi vi sono ragioni maggiori per non sottrarli.

L'onorevole Mancini diceva or ora: voi affermate che le tasse di registro gravitano sul trapasso; ma questa allegazione non è del tutto vera, imperocchè nella legge stessa vi sono degli atti, pei quali non si opera il trapasso e che ciò non pertanto sono soggetti alla tassa di registro. Ma la risposta è molto facile, imperocchè quegli atti di ratifica ed altri, ai quali ha voluto alludere l'onorevole Mancini, non sono altro che atti complementari o esecutivi e confermativi di un trapasso di proprietà o di un diritto; perciò è naturale che essi siano tassati, poichè hanno lo stesso carattere, lo stesso effetto e contraggono lo stesso debito remunerativo che contraggono gli atti di trapasso, i quali non abbiano bisogno di essere confermati con altri atti.

Disse inoltre l'onorevole Mancini che una delle prime condizioni da osservarsi circa qualunque imposta si è che questa sia proporzionale alla ricchezza.

Io ammetto (e chi può negarlo?) il principio della proporzionalità.

Ma l'applicazione di questo principio qual è? È quella che nell'imposta sulla ricchezza l'imposta debba essere proporzionale alla ricchezza, alla rendita di colui da cui l'imposta è pagata, e che la tassa remunerativa debba essere proporzionale all'entità del servizio che riceve quegli a cui la tassa è domandata.

Ora, egli è manifesto che l'entità del servizio che riceve dallo Stato chi acquista uno stabile per compra, donazione od eredità, è ragguagliata alla entità di tutto lo stabile acquistato, perchè è questa proprietà intera dalla legge garantita, sia o non sia gravata da pesi; nè lo Stato rende maggior servizio garantendo il trapasso di uno stabile libero, che non quello di uno stabile ipotecato. La tassa soddisfa adunque al principio della proporzionalità quando essa corrisponda all'intero valore dell'oggetto trapassato, e ciò avviene appunto quando la tassa è ragguagliata al valore di tutti gli enti di una donazione o di una eredità.

C'è dunque in questo caso una proporzionalità, la quale ha un fondamento giuridico non già nella proporzionalità con un lucro, con una ricchezza o rendita, ma nella proporzionalità col servizio ricevuto.

Soggiunse l'onorevole Mancini: ma badate che col vostro sistema voi fate pagare la tassa due volte per

la stessa cosa. Per dare la dimostrazione di ciò, egli diceva: allorquando vi è uno stabile gravato d'ipoteca, se muore il creditore e muore il debitore, si pagano due tasse; cioè il debitore paga la tassa per il trapasso al suo erede dello stabile ipotecato, e l'erede del creditore pagherà la tassa pel credito ipotecario che aveva, e che era assicurato su quello stabile stesso.

Ma, signori, è troppo facile la risposta a questa obiezione. Lo stabile ipotecato ed il credito sono essi la stessa e medesima cosa? Evidentemente lo stabile ipotecato non ha nulla che fare col credito. Lo stabile ipotecato costituisce la proprietà dell'uno, il credito costituisce la proprietà dell'altro, e sono due enti, due valori distinti e separati. Esiste la garanzia del credito sullo stabile ipotecato, ma i valori sono diversi, nè la garanzia ipotecaria del credito può fare del credito e dello stabile ipotecato a sicurtà di esso una cosa sola. Infatti ciò si verifica ogni giorno nelle tasse ordinarie. Allorquando un tale possiede degli stabili aggravati d'ipoteche, forse che nel pagare la tassa prediale queste gli vengono dedotte?

No, signori, e ciò non pertanto la rendita del credito ipotecato sopra questo stabile, che è nelle mani del creditore, paga la tassa della ricchezza mobile. Ecco, o signori, come anche in questo caso vi sarebbe il doppio pagamento, se sussistesse il ragionamento dell'onorevole Mancini. È dunque evidente che qui sono due soggetti diversi che sono tassati; i quali non si possono confondere l'uno con l'altro, e che perciò il doppio pagamento allegato dall'onorevole preopinante non sussiste.

Non mi soffermerò sull'allegazione fatta dall'onorevole Mancini, che i cittadini sarebbero felicissimi molte volte di non avere la protezione del Governo e delle leggi. In verità io non so come rispondere ad una simile allegazione, tanto essa mi pare straordinaria. Bisognerebbe discutere a tal fine se si possa supporre che un cittadino possa, o voglia rinunciare ai benefici della società in cui vive, se possa rinunciare in parte per goderne il resto, se quando un individuo così pure desiderasse, si potrebbe di ciò tenere conto. La protezione sociale è la società stessa; vorrebbe anche disputare se sia lecito vivere in società, e considerarsi siccome fuori di essa? Ma lasciamo un tale argomento.

Soggiunse l'onorevole Mancini un altro esempio dedotto dalle sentenze. Egli disse: allorquando emana una sentenza, la quale condanna un individuo a pagare, per esempio, 100 mila lire, sotto deduzione di 50 mila, forsechè non si deducono le 50 mila lire che il tribunale ordina siano dedotte, per non far pagare la tassa che sulle rimanenti lire 50 mila?

Ma mi permetta l'onorevole Mancini di fargli osservare che di tutta evidenza quest'assimilazione non può reggere per nessun verso. Allorquando un tribunale dice: pagherete 100 mila lire sotto deduzione di 50 mila lire che avete già pagate, in altri termini dice

apertamente: voi pagherete 50 mila lire, e conseguentemente il debito reale stabilito colla sentenza, l'oggetto della sentenza e la condanna non hanno per soggetto che le lire 50 mila.

Dissero pure l'onorevole Mancini ed altri oratori nella tornata di ieri, che, col sistema introdotto nel disegno di legge, in sostanza si stabilisce un'assoluta disparità nella misura della imposta; imperocchè, notavano essi, in una eredità la quale non sia gravata di debiti la tassa stabilita sarà, per esempio, del 5 per cento; ma se si farà pagare colla stessa ragione la tassa ad una eredità gravata di debiti per la metà, ad esempio, del suo valore, si pagherà in realtà il 10 per cento sulla parte depurata dai debiti. Questo ragionamento non è altro che una manifesta petizione di principio, poichè in esso si suppone provato ciò che noi appunto contestiamo, e che è soggetto della presente discussione, cioè che il criterio giuridico, il fondamento della tassa sia il lucro, il guadagno dell'erede costituito dalla eredità depurata dai debiti.

Certo è che, quando fosse ammesso o provato che la tassa di registro, come è quella di successione, sia una tassa sul guadagno netto dell'erede od una tassa sulla ricchezza e sulla rendita, come quella sulla ricchezza mobile e la tassa prediale, il 5 per cento pagato sopra una eredità senza debiti si potrebbe convertire nel 10 per cento applicato ad una intera eredità non depurata dai debiti. Ma ora la quistione sta appunto in ciò che l'onorevole Mancini suppone che sia fuori di quistione, ed in questo sta appunto il vizio manifesto della sua argomentazione. Ciò basti per porre in chiaro quale ne sia il valore.

Si è pur detto da parecchi oratori, e lo si è ora ripetuto dall'onorevole Mancini, che, secondo il sistema che noi sosteniamo, si verrebbero a frodare i creditori; imperocchè in un'eredità, la quale abbia un piccolo attivo netto, se non si deducono i debiti e se la tassa di successione si paghi sopra l'intera eredità al lordo, questa tassa potrebbe assorbire anche tutto l'attivo netto dell'eredità, o almeno diminuirne il valore, in modo tale che i creditori ne avrebbero un danno.

Anche questo argomento non regge a martello di logica. Allorquando si è stabilito che la tassa di successione è la remunerazione di un servizio, è evidente che i creditori, essendo pure interessati alla conservazione della proprietà colla quale possano essere pagati, non hanno alcuna ragione di lagnarsi che, per conseguire questa tutela, l'eredità debba soggiacere ad un peso. La tassa remunerativa di registro è pagata anche nel loro stesso interesse.

D'altra parte egli è evidente che il fatto della morte del debitore, il quale è un fatto naturale, dando luogo ad un trapasso, i creditori non vengono a subire che quella condizione la quale è fatta assolutamente a tutti i cittadini dalle leggi generali dello Stato. Il parlare di frode ai creditori in questo caso è cosa affatto

impossibile. Ma v'ha di più, poichè questo argomento prova troppo. Crede egli l'onorevole Mancini che sia una ingiustizia la prescrizione della legge per la quale la tassa di registro si deve pagare per gli incanti forzati e per la cessione di beni ai creditori? Eppure anche in questo caso vi può essere un debitore il quale abbia un piccolo resto di patrimonio attivo per pagare i suoi creditori, e che per cagione della tassa di registro alcuno di essi possa essere perdente. Ciò non pertanto a nessuno venne mai in mente di dire che, per non frodare i creditori, bisogna esimere questi atti e codesti trapassi di proprietà dal pagamento della tassa di registro. I due casi di una successione o di un individuo debitore sono assolutamente eguali, imperocchè in ambedue può accadere che il debito della tassa di registro deteriori, se non i diritti, le cautele, e le guarentigie per l'integrale pagamento di alcuno fra i creditori.

Ora è manifesto che, ciò che si reputa giusto nelle subaste forzate, anche in relazione ai creditori, non può reputarsi ingiusto a riguardo del caso assolutamente eguale di creditori di una eredità. Giudichi ora la Camera qual valore abbia anche questa opposizione che venne fatta al sistema che io difendo, dal punto di vista della sua giustizia.

Mi si permetta ora un'ultima osservazione. La deduzione dei debiti dalle successioni costituirebbe la più manifesta ingiustizia e disuguaglianza di trattamento rispetto a tutte le altre tasse di registro che esistono.

Ond'è che per riparare ad una ingiustizia supposta, e che non sussiste nel nostro sistema, si creerebbe una ingiustizia reale ed evidente. Deducendo i debiti nelle successioni, e non imponendosi la tassa che sull'attivo netto, è evidente che a questo modo di trapassare la proprietà si imporrebbe una tassa assai minore, che non a tutt'gli altri trapassi di proprietà. E questo privilegio avrebbe luogo in quasi tutte le successioni, di cui poche ve ne sono che non abbiano debiti, e si verificherebbe appunto in quella specie di trapassi in cui vi è sempre un lucro ed un guadagno, in confronto degli altri in cui non v'è guadagno alcuno, ma solo un cambio nella forma di proprietà. I due fatti assolutamente eguali di una donazione fra vivi, e di una donazione per causa di morte, andrebbero soggetti a questa enorme e ripugnante disuguaglianza di trattamento, e chi rivendica in giudizio la cosa che già gli appartiene sarebbe trattato assai peggio di chi eredita i beni di altra persona. Queste cose saltano agli occhi e non abbisognano di documenti, perchè si giudichi della giustizia del sistema di coloro che accusano di ingiustizia il sistema che noi difendiamo.

Parmi pertanto che con ciò sia dimostrato a tutta evidenza che o bisogna negare ogni fondamento giuridico alla tassa di registro, o bisogna ammettere che

il solo suo fondamento giuridico consiste nel fatto del trapasso delle proprietà, nella tutela dell'atto e nella remunerazione dei servigi che lo Stato e la legge rendono per questo trapasso e per codesti atti. Togliete questo criterio, e voi non avete più alcuna ragione legale che giustifichi le tasse di registro. Tutte codeste tasse riescono assolutamente ingiuste, applicate secondo il criterio della ricchezza, del lucro o della rendita, perchè questo lucro manca nella massima parte degli atti soggetti alla tassa di registro e perchè in essi, quando pure vi è lucro di un valore, la tassa non è mai, come nelle donazioni, commisurata a questo lucro, ma al valore lordo dell'oggetto la cui proprietà è trapassata da una ad altra persona. Il voler trattare diversamente le successioni è un negare l'unico criterio pel quale può essere giusta anche la tassa di successione, è creare disuguaglianza, che è una nuova offesa al principio della giustizia.

Per quanto arguti argomenti si vadano immaginando non si potrà mai provare la giustizia della tassa di registro, che sulla base del trapasso, e della remunerazione di un servizio; non si potrà mai provare che la vendita costituisca un lucro tassabile, od un nuovo valore acquistato, nè che le donazioni fra i vivi e per causa di morte siano, nella questione della tassa di registro, in condizioni diverse, e che debbano perciò essere trattate diversamente. Siamo dunque noi che difendiamo il principio della giustizia, e non i nostri contraddittori, e la non deduzione dei debiti dalle successioni per istabilire la tassa remunerativa di registro, così per questo, come per tutti gli altri trapassi di proprietà, è una disposizione giustissima, e per questo rispetto inattaccabile.

Se la Camera mi permette, prenderò un momento di riposo.

(La seduta è sospesa per dieci minuti.)

Io credo che non mi sia necessario di aggiungere altre considerazioni intorno alla questione della quale ho fin qui ragionato. Parlandone, io non ho creduto di citare l'esempio di altri paesi, perchè nella discussione giuridica che io intendeva di fare desiderava che non entrassero altri argomenti fuor quelli che fossero tratti da ragioni incontrovertibili di diritto. Però non posso astenermi dall'osservare che se il fatto di altri paesi non può essere per sè sufficiente a provare la giustizia di una legge, esso però, ove siasi perpetuato per tanti anni presso grandi nazioni, è quanto meno un argomento il quale viene a confortare le dimostrazioni date alla giustizia di questa legge, imperocchè non è a presumere che grandi nazioni mantengano secolarmente, e sotto Governi diversi, una grande iniquità.

Per la ragione stessa, io non entrerò ad esaminare in qual paese più o meno sia in vigore il sistema del

disegno di legge in discussione, del che lascierò il ragionare all'onorevole mio collega il ministro delle finanze, o al commissario regio.

Ho indicato, al principio del mio discorso, che in questa materia nel comune delle popolazioni sono entrati dei criteri, i quali, desunti dalla generale natura delle altre imposte che gravitano sulla rendita, furono applicati anche alla materia delle tasse di registro, ed hanno prodotto un'abitudine di giudizio, la quale è erronea. Quest'abitudine, non ve lo dissimulo, produce delle difficoltà che talvolta i ragionamenti non valgono a superare, poichè essi si convertono quasi in un sentimento; e ciò avviene appunto dei giudizi divenuti abituali, i quali difficilmente si combattono, e più difficilmente si riformano. Ma se ciò può rendere difficile l'intento di rettificare l'errore, e di portare il giudizio pubblico sul giusto terreno legale, ciò non può infirmare quelle ragioni, le quali, nel presente caso, persuadono apertamente che le tasse di registro, o hanno il fondamento che io ho indicato, o non ne hanno alcuno.

Ho detto che la seconda parte della tariffa comprendeva due altre questioni.

Prego la Camera di permettermi di soggiungere sopra di esse alcune poche parole. Sarò brevissimo, poichè rispetto a queste non mi occorre che d'applicare i principii che sono venuto fin qui sviluppando relativamente alla quistione generale.

Innanzi tutto si è mosso dubbio se le successioni dirette possano essere giustamente assoggettate ad una tassa qualsivoglia. A me pare che questo dubbio non sia ragionevole, nè possa avere alcun fondamento nel diritto, ossia che si parli della porzione disponibile, ossia che si parli della legittima. A me pare affatto inutile, anzi credo dannoso il complicare queste quistioni di diritto meramente finanziario con altre quistioni teoriche relative al diritto di succedere.

Perciò non discuterò se i figli abbiano il condominio de' beni paterni; se sia la legge positiva che crei il diritto alla legittima, ovvero se essa non faccia altro che sancire un diritto naturale preesistente. Su queste materie, che occuparono molti anni della mia vita ho anch'io le mie opinioni, e mi limiterò ad affermare che esse sono molto favorevoli al natural diritto dei figli. Ma pur partendo dal principio che il diritto dei figli agli alimenti è un diritto perpetuo, e che conseguentemente sta attaccato quasi più alla sostanza del padre che alla persona del padre stesso finchè esso vive, e anche quando esso sia morto; pure, ammettendo che il figlio abbia questo diritto anche dopo la morte del padre, e che la legittima sancita dalla legge non sia altro che la determinazione della misura di questo diritto dopo la morte del padre, non ne viene che la legittima non possa essere assoggettata alla tassa di successione. E che altro consegue da codesti principii se

non che gli alimenti sono un credito del figlio il quale al punto della morte del padre egli mantiene, e che deve essergli pagato mediante la trasmissione a suo favore d'una parte della sostanza paterna? Siamo qui nel preciso caso di qualsivoglia altro creditore il quale riceve o consegue il pagamento del proprio credito pel cui pagamento, con consegna di beni, e trasferimento di proprietà, deve pagarsi la tassa di registro. Io domando se ci sia una ragione per cui questo credito debba essere sottratto alla tassa più che non altro qualsivoglia. È dunque evidente che la ragion giuridica di stabilire la tassa di successione anche nelle successioni dirette, non può essere ragionevolmente contestata neppure per quanto riguarda la porzione legittima.

Ammetto che nelle relazione tra padre e figli la legge debba avere dei riguardi nel moderare la tassa; ma ciò dipende da altre considerazioni sociali, da considerazioni riguardanti la famiglia, o da elementi della più alta importanza, i quali in alcune parti si connettono anche a considerazioni sociali e politiche. Questa è appunto la ragione per cui la legge, tenendo in conto questi elementi, modera le tasse di successione, e le modera per i figli in una misura molto più mite di quella che è fissata per le altre successioni.

Ma in quanto al diritto in massima di stabilire la tassa di successione anche per le successioni dirette, mi pare che non possa in alcun modo essere contestato, dappoichè in questo caso si fa un trapasso, una trasmissione, un pagamento, sia pure di un credito, e questo trapasso deve andare soggetto alle regole cui vanno soggetti tutti gli altri trapassi, nè v'ha ragione di diritto che valga a giustificare un'eccezione.

L'ultima questione è quella che riguarda la deduzione dei debiti, rispetto alle successioni dirette tra padre e figlio, e discendenti in linea retta.

Anche a questo riguardo poche cose mi occorre di dire, poichè ciò che or ora ho osservato in quanto al fondamento giuridico delle tasse di registro in genere, ed in specie delle tasse di successione, si applica anche al presente caso. La ragione medesima per la quale, per titolo remuneratorio deve essere pagata la tassa in tutte le successioni e, pagandosi per titolo remuneratorio, non debbono essere dedotti i debiti, persuade che la successione del figlio non deve andar soggetta ad una norma di diritto diversa da quella a cui vanno soggette tutte le altre successioni.

Anche a questo riguardo, però, ripeto che la legge può e deve talvolta avere degli speciali riguardi, e ciò non impedisce che si possa anche per altre considerazioni, e non per evitare una pretesa ingiustizia, moderare questa disposizione in modo che essa sia più vantaggiosa ai rapporti famigliari. Per queste ragioni, nelle quali io non intendo di entrare e che lascio completamente all'apprezzamento dell'onorevole mio collega il ministro delle finanze, per queste ragioni,

ripeto, può farsi qualche cosa, e nulla osta che si faccia; ma ove si faccia, ciò non avverrà perchè sarebbe una violazione della giustizia il non farlo, ma perchè ci sono altre ragioni politiche e sociali, le quali richiedono talvolta dei riguardi.

La Camera vorrà perdonarmi se, discutendo questa materia, ho dovuto ripetere in gran parte le cose che ho dette in un'occasione consimile nel 1854, e spero di averne il condono anche dall'onorevole deputato Mancini, dappoichè egli pure non ha fatto altro che ripetere le cose dette in quella circostanza dai fautori della sua opinione.

Del resto, in una questione di diritto è molto difficile il trovare delle ragioni nuove; e se in una prima discussione si sono dette delle buone ragioni, siccome le buone ragioni non si creano a volontà, così accade che in una seconda discussione si debbano esporre le ragioni medesime.

Io conchiuderò questo mio discorso richiamando l'attenzione della Camera all'epoca in cui si faceva la discussione generale intorno al sistema, ed alle condizioni nostre finanziarie.

Molti membri di questa Camera, e credo con ragione, sostenevano doversi domandare al paese tutti i sacrifici necessari per giungere a rialzare il suo credito, e a ristabilire l'equilibrio nelle finanze, ma non doversi domandare nè imporre al paese alcun nuovo aggravio, ove il complesso di questi sacrifici non fosse sufficiente a condurre il paese al conseguimento di questo scopo.

Il Ministero ebbe pienamente quest'avviso e questo intendimento, epperò si affrettò ad accettare l'ordine del giorno Minghetti, nel quale si stabiliva appunto che il complesso delle leggi che si sarebbero presentate, o fossero leggi di finanza, o fossero leggi organiche dalle quali dovessero venire economie, avessero a produrre un tale aumento nell'attivo del bilancio od un risparmio di spese, che se ne conseguisse l'effetto d'avvicinarsi assai all'equilibrio.

Questo fatto importantissimo, o signori, non bisogna dimenticarlo mai; imperocchè, se allora quando si discutono e si votano le leggi destinate a raggiungere quell'intento dal cui conseguimento dipende l'avvenire del nostro paese, a poco a poco or per una ragione, or per un'altra (e salvo il caso che si tratti di una ragione di assoluta giustizia) si vengono a scemare i proventi, e gli effetti utili finanziari di queste leggi, noi ci troveremo al termine delle nostre discussioni, e lo scopo nostro sarà compiutamente mancato: tolga Iddio un tale risultato!

Pensiamo, o signori, che le disposizioni contenute nella seconda parte di questa legge valgono, se io non erro, circa il terzo dell'aumento dei prodotti che si aspettano dalla presente legge, e badiamo bene alle conseguenze che ne verrebbero in seguito alle osservazioni che ora ho fatto, ove la proposta del Ministero e della Commissione venisse affatto rigettata.

PRESIDENTE. Il deputato Sanminiatielli ha facoltà di parlare.

SANMINIATELLI. Sarà temerità la mia sorgere a parlare dopo un oratore così autorevole come l'onorevole ministro dell'interno, e contro una convinzione così antica come la sua. Dirò di più che mi duole dovere avversare la proposta governativa, ossia la proposta della Commissione alla quale accede il Governo; mi duole, perchè si tratta di avversare la proposta di una amministrazione, la quale ha già dato prove non dubbie di una volontà risoluta di ristorare con mano ferma le nostre condizioni finanziarie; ma posso assicurare l'onorevole ministro dell'interno, che la mia convinzione, sebbene certamente non così antica, non è meno profonda, non è meno sentita di quello che sia la sua. E d'altra parte, per quanto sia disposto (ed io pure l'ho provato col fatto) a votare tutti i provvedimenti finanziari, per quanto energici e gravi, che ci vennero e che ci verranno proposti nello scopo di ristorare la nostra finanza, non sottoscriverò mai ad un provvedimento che ci venga domandato in nome delle sole necessità finanziarie, e che contenga, come a me pare che contenga la proposta governativa, una flagrante ingiustizia.

Oramai la discussione è pressochè esaurita. Io non commetterò l'errore di riandarne tutti i punti; toccherò solamente le idee principali che sono state svolte e dall'una e dall'altra parte.

Sbaglierò, ma mi pare che in favore della proposta governativa non si possano addurre vevoli argomenti di principio. Le obiezioni di principio, che furono fatte, sono a parer mio irrecusabili.

Ha tentato l'onorevole ministro dell'interno colla sua mente sottile di giustificare in massima e dal punto di vista della giustizia la proposta governativa. Egli ha detto in sostanza (questo mi sembra che sia stato il suo solo argomento): voi non potete separare la tassa di successione dalle altre tasse di registro. Le tasse o gravano la ricchezza, o sono la conseguenza della remunerazione di un servizio. Io vi dico che tutte le tasse di registro sono la conseguenza della remunerazione di un servizio. Lo sono le altre, lo è pure la tassa di successione. Non potete fare alla tassa di successione una parte diversa da quella che ormai la legge fa generalmente alle altre tasse di registro.

Io credo, signori, che sia inesatta la premessa, assolutamente sbagliata l'applicazione di questo raziocinio dell'onorevole ministro. Se non isbaglio, qui si fa una confusione artificiosa, se vuoi, ma pericolosa del pari fra l'obbietto o la cosa su cui cade la tassa ed il principio od il titolo che la giustifica.

Sempre, a parer mio (e mi pare evidente), sempre le tasse colpiscono la ricchezza; sempre cadono sul movimento della medesima le tasse di registro, altrimenti dette le tasse sugli affari, ma sempre eziandio (e non si può far distinzione fra le une e le altre) e le tasse

di registro e le altre sono il corrispettivo della remunerazione di un servizio che lo Stato presta ai contribuenti. Come fu detto e ripetuto le mille volte, esse altro non sono che un premio d'assicurazione. Quindi sotto questo punto di vista generalissimo, è innegabile la parificazione della tassa di successione alle altre tasse di registro. Ma non è esatto il dire che le tasse di registro non cadano sulla ricchezza, ed è assolutamente sbagliata la conseguenza che dalla introdotta parificazione traeva l'onorevole ministro dell'interno.

Fra le altre tasse di registro e la tassa di successione, per quel che sia l'obbietto sul quale cade la tassa, v'è, se io non m'inganno, questa sola differenza, ma valutabile assai, che le altre tasse di registro, e particolarmente quelle delle quali più giova parlare, le tasse che riguardano gli atti di trasmissione (tra i vivi), colpiscono non solamente il movimento, ma eziandio l'aumento della ricchezza. Imperocchè non è vero quello che fu detto dall'onorevole Tenani e ripetuto dall'onorevole ministro dell'interno, che, cioè, negli atti di trasmissione tra i vivi, e segnatamente negli atti di alienazione per causa onerosa, che sono i più, non ci sia aumento di ricchezza; c'è positivamente e per l'uno e per l'altro contraente.

Il venditore e il compratore vengono assistiti dallo Stato, e in premio di cotesta assistenza si deve la tassa la quale è commisurata all'utilità che ne ritrae l'una e l'altra parte, imperocchè dall'una e dall'altra parte vi è un fatto economico, il fatto cioè della trasformazione della ricchezza più sensibile.

Questo fatto più sensibile nelle alienazioni che riguardano la ricchezza mobiliare non è meno vero in quelle che riguardano la ricchezza immobiliare. Il venditore trasforma il suo fondo nel capitale che più gli giova, il compratore trasforma il suo prezzo, il suo capitale nel fondo che più gli aggrada. Tutti e due fanno un affare, ed aumentano colla circolazione, avvicinandola al consumatore, la comune ricchezza.

Ecco l'obbietto su cui cade la tassa, della quale la giustizia e la proporzionalità riposano sempre sulla remunerazione del servizio prestato.

Al contrario, nelle trasmissioni per causa di morte, nelle successioni vi è un movimento di ricchezza, vi è passaggio della ricchezza da una mano in un'altra, ma aumento di ricchezza non vi è. Aggiungete che per lo più (ed è pure al maggior numero dei casi che deve rivolgersi la contemplazione del legislatore) le successioni fra stretti congiunti segnano un'epoca tutt'altro che lieta nella vita economica delle famiglie, per le quali la scomparsa del capo di famiglia è cagione di rovina o di grandi disastri.

Cosicchè, considerando la cosa da questo punto di vista, non è vero che le tasse di trasmissione sieno meglio giustificate delle altre tasse che colpiscono gli affari. L'occasione di percepirle ancora in molti casi è incomoda pel contribuente. Può nondimeno l'occasione

della successione in molti altri casi, in quelli segnatamente della successione fra estranei, essere riputata un'ottima occasione pel fisco. Ma, Dio ne guardi, se noi consentissimo l'occasione (la quale, secondo il proverbio, fa gli uomini ladri) in titolo di percezione, in principio di giustificazione della tassa, andremmo al comunismo od alla confisca dirittamente! Ma, tornando all'obbietto su cui cade la tassa, non sussiste minimamente l'argomentazione che fu accennata in contrario.

Cosicchè, da questo lato, se si vuole serbare il dovuto rispetto alla proprietà ed alla famiglia, delle quali le successioni testate e intestate sono un corollario, bisogna in una buona legislazione piuttosto diminuire che accrescere la tassa di successione in confronto delle altre tasse sui passaggi di proprietà. Se non che la giustificazione della tassa risiede, come per le altre tasse, sugli affari, nella remunerazione del servizio prestato: assicurazione degli effetti giuridici dell'alienazione da un lato; assicurazione degli effetti giuridici della trasmissione dall'altro.

In premio di queste assicurazioni lo Stato esige la tassa.

Ma ciò non basta, o signori. Voi non dovete soltanto giustificare la tassa di successione, trovarne il titolo, lo che non costa molta fatica: voi dovete eziandio giustificare la misura, la proporzione cioè nella quale intendete di esigerla. È qui il grande difetto della conclusione nella quale siete precipitati, il vacuo immenso della vostra argomentazione. Voi credevate che non vi fosse utilità, la quale dettasse la misura e la proporzione della tassa nei casi di trasmissione tra i vivi; ed io vi ho dimostrato che vi è segnatamente nelle trasmissioni a titolo oneroso, e per l'una e per l'altra parte.

A questa utilità si commisura la tassa di registro per gli atti di trasmissione tra i vivi, ed alla corrispondente utilità si deve commisurare la tassa di successione. Questo, o signori, a me sembra evidente. Or bene, qual è l'utilità del servizio che rende lo Stato nell'assicurare le successioni? Invoco il vostro stesso principio. È assicurata la successione, sono tutelate le conseguenze giuridiche della proprietà nei rapporti tra il morto ed il vivo.

Or bene, è manifesto che tanto vale il servizio che voi avete prestato, quanto vale il vero effettivo compendio ereditario. Al di là, o signori, dov'è il servizio reso al morto, dov'è il servizio reso al vivo?

Al di là adunque la misura della tassa non si può estendere, altrimenti la giustizia della tassa sparisce e lo stesso titolo che invocate si riduce a non titolo.

Io non ho la sciocca pretesa di dir cose nuove: queste ragioni sono state dette e ridette. Solo mi pareva che non fosse inutile il ripeterle sommariamente dopo il sottile argomentare dell'onorevole ministro dell'interno.

Cosicchè, io ripiglio, in principio, in massima, non si può trovar ragione per giustificare la misura colla quale si pretende di esigere la tassa di successione.

La tassa di successione, tale quale si vorrebbe esigere sulle eredità al lordo, è sovranamente ingiusta.

Questa ingiustizia di massima, di principio, si converte subito in un'altra ingiustizia, che è la grande disuguaglianza della tassa.

So benissimo, signori, che è pur troppo inevitabile una certa ineguaglianza nel danno o nell'incomodo al quale va soggetto il contribuente di rimpetto ad ogni e qualunque contribuzione; ma l'animo mio si ribella ad una ineguaglianza direttamente voluta, siccome questa, ed elevata a sistema.

Imperocchè avete un bel dire che vi ha sempre ed in ogni caso un compendio ereditario, ma la gente non vi crederà, perchè la gente non considera le cose sotto l'aspetto delle finzioni giuridiche che le accompagnano, ma secondo la loro realtà; la gente distinguerà sempre se l'eredità è oberata o non lo è; e il buon senso e la coscienza comune respingeranno sempre come assurda e incivile quella disposizione la quale colpisse di tassa eguale e la successione che è una fortuna, e la successione che è una disgrazia. Contro questa, che è pure una obbiezione di principio, io credo non si possano fare repliche serie.

La replica che ha tentato l'onorevole ministro consiste solamente nel dire che vi ha assicurazione del gius ereditario nell'un caso e nell'altro; ma la risposta non risolve nulla, o signori, imperocchè la medesima si riferisce al titolo, non alla misura della esazione. È sempre lo stesso errore che si confuta, riprodotto con altre parole.

Signori, in alcuni casi la ingiustizia della disposizione che ci si propone può diventare tale e tanta, da condurre, e fu già detto dall'onorevole Barazzuoli, alle più grandi enormezze. Imperocchè è patente che alcuni casi vi sarebbero in cui questa tassa di successione, non dell'uno per cento, come la propone, mi pare, troppo modestamente la Commissione; non del due per cento, come altri la proporrebbe; non del tre per cento, come altri potrebbe proporla. Io dico con ritegno, non avendo troppo approfondito il mio esame su questo punto, e perchè in simile materia gioverebbe prima consultare eziandio le disposizioni dello spirito pubblico circa l'accettare più o meno difficilmente l'abbandono di inveterate abitudini; ma diventerebbe del dieci, del venti, del trenta per cento, e più ancora, anche pei più stretti congiunti. Ciò accadrebbe più facilmente nelle successioni fra commercianti, i quali moltiplicano col credito la potenza, ma raddoppiano e triplicano nel tempo stesso le apparenze della loro fortuna.

Dove è, o signori, dove è, io torno a domandare, la giustizia? Questo mi spaventa. Dove vanno le minute

cure delle quali si circonda e nelle quali consiste l'economia di tutta questa legge del registro?

Voi, signor ministro, avete argomentato dall'assurdo; voi argomentate dalla necessaria coerenza della legislazione; voi mi dite che si deve render coerente alle altre parti della legge di registro questa così importante tassa delle successioni. Ebbene, o signori, lo ripeterò alla mia volta, siamo coerenti. Con minuti scrupoli, in tutte le sue parti, la legge di registro vuol la tassa proporzionata al servizio che lo Stato rende. In alcuni casi non impone che una tassa fissa, mentre in altri impone la tassa proporzionale: proporzionale, intendiamoci, secondo la qualità ed entità del servizio reso.

E venendo alla tassa di successione, in alcuni casi è cauto a dirvi che s'impone semplicemente del 2 per cento, in altri del 3, del 4, fino al 10 per cento, dove è salita la Commissione, secondo i casi. Ma signori, a che tutta questa proporzionalità apparente, quando la proporzionalità effettiva della tassa vien turbata e lesa profondamente, direttamente, colla disposizione che si sta discutendo. Non vedete, o signori, che, colla vostra disposizione, l'ineguaglianza viene ad assidersi non solamente fra i contribuenti della medesima categoria, ma eziandio fra categoria e categoria, perchè attenendosi ai limiti più ristretti dell'enormezza della quale parlo, è chiaro che i contribuenti di una categoria, i più sfortunati, possono venire a pagare, non il 3 per cento dovuto, ma il 4, od il 5 assegnato ad una categoria diversa, e manifestamente poi l'ineguaglianza s'introduce fra i contribuenti della stessa categoria.

Nè si dica che questi saranno casi rari, avvegnachè prescindiamo dai casi, che pur sono così importanti, delle successioni fra commercianti. Guardiamo in faccia la disposizione che ci proponete tal qual è; non si disputa qui per accademia, non dobbiamo trattenerci sopra idee generali, ma preoccuparci delle conseguenze pratiche che possono derivare dalle nostre disposizioni nei casi pei quali sono fatte. Il pregio di questa discussione dov'è? Riguarda forse le pingui eredità, le successioni fortunate, i cospicui patrimoni? No, riguarda il maggior numero delle successioni, che è costituito delle piccole eredità ed acquista importanza pratica nei casi di eredità oberate, ed è di queste che giova principalmente discutere.

Non vedete, signori, che è appunto per queste eredità che l'enormezza viene ad essere intollerabile? Le leggi da antico tempo provvidero alle angustie nelle quali un cittadino si può trovare avanti ad un'eredità oberata, combattuto per il legittimo desiderio e qualche volta dovere sacro di adirla da un lato, e la giusta o scusabile esigenza di non vedere diminuito il suo patrimonio proprio dall'altro. Vi provvidero col beneficio d'inventario.

Non vedete che colla vostra disposizione voi sov-

vertite ancora un'antica e provvida istituzione giuridica tutta quanta, e l'adizione beneficiata viene ad essere un'istituzione di puro nome? Imperocchè nei casi nei quali l'adizione beneficiata sarebbe la cautela comandata dalla gravità delle circostanze, nessuno, neppure fra stretti congiunti, avrà il coraggio d'adire beneficiatamente un'eredità, se intanto deve cominciare dal pagare l'enorme diritto di successione che pesa sul patrimonio lordo, diritto tanto più enorme, quanto più l'eredità è luttuosa. Siccome ne fu usato ed abusato, ritornerò qui sul paragone tra gli atti d'alienazione tra i vivi e gli atti di trasmissione per causa di morte. Guardo al lato pratico della questione, non ai principii dei quali si è anche troppo discusso.

Ebbene, nella maggior parte dei casi, chi vende un fondo gravato di molte ipoteche, lo vende per impedire un'esecuzione coatta, ed effettivamente ottiene un vero beneficio anche a discretissimo prezzo; il beneficio è per lui tanto più grande quanto maggiore era la mole dei pesi che gravavano il fondo.

Quindi non solamente è giusta in massima la tassa e la proporzione sua al valore dell'immobile, perchè l'utilità conseguita colla trasmissione, non al prezzo netto si riferisce, ma a tutta quanta la proprietà che trapassa; ma è senza inconvenienti pratici questa misura, perchè il compratore naturalmente la rigetta sul venditore, ed il venditore ha fatto un buon affare vendendo, e tanto migliore quanto più il fondo era gravato, ossia nei casi precisamente nei quali più si estende la tassa.

Ma precisamente l'inverso succede nelle trasmissioni per causa di morte, imperocchè l'erede, il quale necessariamente paga la tassa e non la può rigettare sopra altri, quanto più l'eredità è gravata, tanto minore è il lucro che ne consegue; e voi, nonostante, volete allora assoggettarlo alla medesima tassa di successione, anzi ad una tassa più grave?

Ben so, o signori, essere stata questa osservazione detta e ripetuta le mille volte; ma ciò accade necessariamente quando si discute intorno a delle proposizioni di verità assiomatica: per difenderle non si può far che ripeterle.

L'esempio della Francia! È gran tempo che ci corrompiamo cogli esempi di Francia. Mentre in fatto particolarmente di legislazione economica non bisognerebbe mai ricorrere, tutti lo sanno, agli esempi di quel paese.

L'onorevole Mancini molto opportunamente invocava l'autorità dei più recenti scrittori francesi e più doti in fatto di economia, per dimostrare che bisogna scostarsi da un precedente che in Francia appunto si tratta di abbandonare; e notava altresì l'epoca in cui fu resa la legge che lo sanziona. Mi è grato, sull'indicazione fornitami da un altro egregio collega, di leggere le parole colle quali i più autorevoli scrittori

francesi, in materia di registro e bollo, parlano di quella legge:

« I bisogni dell'epoca (sono i signori Championnet e Rigaud che parlano) evidentemente prevalsero sulle ragioni che si opponevano alla sua ammissione, e la valutazione senza detrazione dei debiti fu mantenuta.

« È uno dei punti della legislazione del registro che esigono al più presto possibile, il più istantemente, una riforma; e frattanto non è presumibile che l'imposta si sia giammai (*jamaïs*), in alcun luogo, in alcun paese, assisa sopra una base più ingiusta. »

Il precedente del Parlamento subalpino fu cancellato onorevolmente dalla legislazione italiana due anni fa. Cosicché non parliamo di esempi.

Due sole sono le obiezioni, non di principio, non di massima, ma di mera convenienza e di applicazione, elevate in contrario che, secondo il mio meschino parere, possono meritare una risposta, vale a dire il pericolo delle frodi e le tante volte invocate necessità dell'erario.

Il pericolo delle frodi: ma, signori, ne fu discusso altra volta, ne fu discusso al momento in cui si votò la legge del 1866. Sono molte, circospette, minuziose le disposizioni (dall'articolo 53 al 57) colle quali la legge del 1866 ha inteso di ovviare al pericolo delle frodi. Non sarebbe vietato di provvedervi eziandio più efficacemente, come, se io non erro, col tenore del suo emendamento, intendeva di provvedervi l'onorevole Accolla. Ma d'altra parte, se è vero che questo pericolo è incomodo e grave all'erario, se è vero che non bisogna, andando in cerca di una giustizia superlativa, esporsi a premiare i frodatori e i contrabbattieri, è altresì vero, o signori, che allo Stato, per raggiungere siffatto intento, segnatamente in questa gelosa materia delle contribuzioni, incombe il dovere di osservare la giustizia. E non è esagerato il dire che il più grave appunto di ingiustizia che si possa muovere contro una tassa, è quello che si può muovere contro questo modo con cui vorreste percepire la tassa dove, al difetto di titolo proporzionato, si aggiunge e va di pari passo la ineguaglianza della distribuzione.

Perchè cosa è una tassa ineguale? So che tutti i cittadini sono uguali in faccia alla legge, che tutti debbono pagare come dice lo Statuto (ed a me pare che la disposizione dello Statuto veramente venga ad essere offesa colla vostra disposizione), debbono pagare in proporzione dei loro averi. So, come disse l'onorevole ministro delle finanze, che non si deve far distinzione fra contribuenti che pagano e cittadini che sono pagati. Tutti siamo contribuenti e retribuiti alla nostra volta: la causa della finanza è la causa di tutti. Tutto questo lo intendo, o signori. Ma c'è una verità che sta al disopra di tutte le altre, questa, che tutti i contribuenti debbono essere trattati alla pari. Impe-

rocchè la tassa ineguale si converte, diciamo la parola, in un furto a carico degli uni ed in un premio a favore degli altri. Si decanti pertanto quanto si vuole il pericolo delle frodi (che poi, avvertitelo, più facile è nei casi di successione fra stretti congiunti, nei casi, cioè, nei quali il debito della giustizia, la gravità dei carichi e la enormità delle disuguaglianze si sentono più); decantate quanto volete il pericolo, io non approverò mai che lo Stato, per ovviare alle frodi di alcuni contribuenti disonesti, commetta una frode a carico dei contribuenti più onesti.

Le necessità dell'erario furono troppe volte il pretesto di leggi vessatorie ed inique. La finanza dello Stato versa in condizioni difficilissime. Mi è sembrato che l'onorevole ministro dell'interno anche abbia detto: guardate, non scassiniate il nostro edificio, non turbate l'insieme delle nostre proposte, non venite a rifiutarne una per combatterne un'altra domani, altrimenti.

Queste parole erano gravi, e mi fecero molta impressione.

Per parte mia, posso assicurare l'onorevole ministro che non mi sono opposto e non mi opporrò mai per sistema alle proposte le più gravi fatte in nome degli straordinari ed urgenti bisogni dell'erario. Non mi sono opposto alla tassa sul macinato, di cui non disconosco i pericoli, le difficoltà, le molte obiezioni. Non mi opporrò a nessuna proposta di nuovi balzelli od economie la quale ci conduca o ci dia la speranza di arrivare verso l'equilibrio, od almeno valga ad ispirare la fiducia che a questa meta, dalla quale fin qui torcemmo la prua, ora ci vogliamo con ogni sforzo arrivare.

Non guarderò alla simpatia od all'antipatia che un rimedio possa destare; il sentimento eziandio delle moltitudini deve tacere davanti all'obbligo di salvare l'avvenire del paese.

Sacrificherò ancora all'opinione dei più la mia particolare opinione circa alla maggiore o minore convenienza comparativa di questo o di quel progetto. Ma, ripeto, la distinzione è necessaria tra le proposte le quali in nome di un corrispettivo che le giustifica, comunque retribuito a più o meno caro prezzo, gravitano ugualmente l'universale, e quelle che ledono la giustizia, come la presente, la quale lede ugualmente la giustizia retributiva e quella distributiva.

Questa distinzione è doverosa pel Governo che propone, ma molto più per la Camera che deve approvare. A me i miei elettori hanno detto, e credo che abbiano detto lo stesso a tutti i miei onorevoli colleghi, che essi non si rifiutano a pagare; ma essi chiedono, dirimpetto alla legislazione passata, per la via delle riforme, e molto più dirimpetto alla legislazione futura, quello che chiedono ostinatamente in mille modi, cioè che una volta l'ineguaglianza della distribuzione dei

carichi cessi, e se tutti dobbiamo pagare, e molto pagare, almeno paghiamo tutti egualmente. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Tofano.

TOFANO. Dopo le cose dette dall'onorevole Mancini ed anche dall'onorevole Sanminiatielli, io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Allora parli l'onorevole Castagnola.

CASTAGNOLA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Tenani ha facoltà di parlare.

TENANI. Comincio con ringraziare l'onorevole Mancini d'avermi fatto segno ai suoi strali. Io ne lo ringrazio; poiché, se è dolce e comodo avere fra i propri amici parlamentari un oratore della sua valentia, non è punto inglorioso averlo fra gli avversari; e tanto più ne lo ringrazio, in quanto che, ad un breve e disordinato discorso che io feci ieri, egli ha creduto di opporre uno eloquentissimo e lungo; la qual cosa mi fa credere, se pure l'amor proprio non ingeneri in me troppo facile lusinga, che le mie parole di ieri non siano state del tutto indigne dell'attenzione della Camera.

Io non risponderò a tutto il suo discorso, e per non abusare della pazienza della Camera, e perchè l'onorevole ministro dell'interno ha già replicato in mio favore, e perchè non mi stimo sì fortunato Davidde da abbattere cotanto Golia; mi si permetta soltanto di battere, come si suol dire, la campagna, affinchè non si creda che io abbia sostenuto un'opinione senza averne la più profonda convinzione.

Per me, o signori, tutto il nodo della questione sta in questo: quale sia la base, cioè, quale la scusa, quale la ragione dell'imposta.

Dai miei onorevoli avversari fu detto che la base dell'imposta era la ricchezza, un aumento, uno sviluppo di ricchezza; per me ciò non è vero. Un debitore il quale vende il suo fondo per pagare i suoi debiti, e che non mette in saccoccia neppure un centesimo, io non trovo dove e come si arricchisca; un mutuante che sia costretto a fare un mutuo, io non trovo dove, nè come si arricchisca; una massa oberata che paghi la tassa per la subasta, io non trovo dove, nè come si arricchisca. Se deduciamo i debiti dall'asse ereditario, che cosa ne avviene, o signori? Ne avviene che un erede il quale possa pagare i debiti che gravano una parte dell'eredità, è favorito dalla legge in questo senso, che per esso avviene un trapasso di proprietà, senza che ne paghi la tassa relativa.

Signori, un dilemma: intendete voi di sottrarre tutti, veramente tutti i debiti che gravano l'eredità? In questo caso non fate una legge seria. Intendete invece di sottrarne alcuni soltanto? Allora siete in contraddizione con voi stessi. Per me, la base di questa tassa sta, come ho detto ieri, nella circolazione dei valori, e

nel servizio che lo Stato presta ai cittadini nel riconoscere certi atti; e quando dissi ieri che il servizio prestato dallo Stato era maggiore nel caso della successione intestata e della testamentaria, che non in quello dei contratti onerosi, io non ho punto voluto richiamare dalla cattedra nel Parlamento la questione se sia di diritto naturale, o di diritto positivo il diritto di testare: per me, o signori, sino da quando da giovanetto ancora lessi il celebre *Contratto sociale*, sono stato sempre dell'opinione che l'uomo non si possa considerare tale ne' rapporti giuridici che in uno stato sociale.

Ciò nullameno, non è men vero che i contratti sinallagmatici sono, dirò così, d'ordine più naturale che i testamenti; tanto gli è vero che i primi, a differenza dei secondi, furono sempre riconosciuti in tutte le società anche le semi-barbare.

Fu detto dall'onorevole Mancini, dall'onorevole Sanminiati e da altri che colla deduzione dei debiti si urtava all'articolo dello Statuto. Signori, il principio *smithiano* della proporzionalità delle imposte tradotto nello Statuto non si deve intendere nel senso che qualunque imposta debba essere proporzionata all'aver del contribuente, ma che *l'assieme* di tutte le imposte lo sia.

Signori, ieri parlai della Francia, ora parlerò dell'Austria.

In verità, io, due anni or sono, non avrei citato per esempio cotesto legislatore; ma adesso che corre il vezzo di dire che l'Austria è alla testa del progresso e della civiltà, permettete che io vi dica che se l'Austria detrae i debiti dalla massa ereditaria per la tassa di successione, fa per altro pagare una tassa di trapasso di proprietà nelle successioni sugli immobili, prescindendo dai debiti, la quale è ben più grave di quella proposta dalla Commissione.

Infine, o signori, l'onorevole Mancini ha detto che questa tassa era assolutamente contraria al senso comune.

Io avrò la disgrazia di avere su questo argomento il senso grosso, ma mi consolo che il mio senso grosso l'abbiano pure avuto gli onorevoli Rattazzi, Lanza, Boncompagni, e, valga per tutti, il conte di Cavour. (*ilarità*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Crispi.

Voci. Ai voti! ai voti!

— **CR. SPI.** Ho la parola, e prego il presidente a volerla mantenere. Del resto sarò brevissimo. Gli onorevoli deputati Mancini e Sanminiati, che mi hanno preceduto, non hanno avuto un contraddittore serio; nessuno dei loro argomenti ebbe una risposta concludente. Al punto in cui è giunta la discussione, quelli che, come me, portano un avviso contrario alla proposta della Commissione, non hanno ragione di crederci nell'errore.

L'onorevole ministro dell'interno ragionò sull'as-

surdo. Egli, parlando della tassa del registro, delle tasse giudiziarie e di tutte quelle che si pagano nelle contrattazioni, non fece se non se una critica del nostro sistema tributario. Dal suo discorso, in vece di tirare la conseguenza che il Parlamento può elevare il valore delle imposte in discussione, si deve dedurne che noi siamo nella necessità di portare una riforma radicale alle medesime.

Bisogna travolgere la sua formola, o per lo meno bisogna completarla. Anzichè asserire che la tassa di registro e le giudiziarie rappresentano la remunerazione di un servizio reso, è d'uopo convenire nella sentenza che tutte le imposte non sono nè possono essere se non il pagamento dei servizi che lo Stato deve ai cittadini.

Fortunatamente il popolo non legge i nostri discorsi (*Si ride*); parlo del popolo minuto, il quale, in conseguenza dei cattivi Governi da noi rovesciati, rimane in una vera ignoranza, e conosce le nostre leggi dalle impressioni che ne riceve nell'applicazione, e non dalle discussioni che si fanno in quest'Aula. Se il popolo leggesse, io pubblicherei a migliaia di copie il discorso del ministro dell'interno, e sono sicuro che non potrei presentare una pittura più orrenda dell'attuale sistema tributario di quella ch'egli ci ha fatto.

Dicevo che bisogna completare la sua formola. Lo Stato deve ai cittadini scienza, sicurezza e giustizia. Questi benefizi importando una spesa, i cittadini devono contribuire, in proporzione dei loro averi, il danaro necessario.

Quale è la base o, meglio, quale è la sorgente a cui deve attingersi il danaro necessario al pagamento dei pubblici servizi? Non può essere se non che la ricchezza. Voi potete discutere un istante se dovete colpire il capitale o la rendita, ma non potrete chiedere il danaro a colui che non l'ha o che nol deve.

La tassa sul registro bisogna guardarla nella sua origine. Il registro fu istituito quale garanzia; e ci vollero i tempi difficili, in cui poscia si sono trovate le nazioni, perchè dalla garanzia si fosse voluto ricavare una rendita.

Non pari origine hanno le tasse giudiziarie. Nell'evolvere di mezzo la giustizia aveva una rendita particolare; allora i cittadini erano obbligati a pagare le *propine*, le quali rappresentavano il prezzo del lavoro prestato dai giudici. Esse vennero abolite il giorno in cui lo Stato riconobbe che la giustizia era una delle funzioni sociali, e che non può essere divisa da tutte le altre provvidenze, ad ottenere le quali la società è istituita. Quantunque ammesso il principio, l'abolizione del tributo non durò lungamente, e però si tornò alle antiche *propine*, le quali rinacquero sotto il titolo di *tasse giudiziarie*. La differenza tra esse fu questa, che le prime venivano pagate personalmente al magistrato che rendeva giustizia, mentre oggi le tasse giudiziarie vanno al tesoro dello Stato.

E sono ancora pochi anni, o signori, che, conformemente alle esposte teorie, voi avete tolto alle cancellerie una parte delle retribuzioni che ricevevano gli impiegati in compenso dei loro servizi.

Stabilite coteste tasse (e fu un errore, siccome fu un errore l'aver poscia colpito l'insegnamento colle tasse universitarie), non devesi trarne la conseguenza che la retribuzione speciale che voi domandate possa essere superiore al valore del servizio che si rende ai cittadini.

Signori, siccome vi diceva un momento fa l'onorevole Sanminiatielli, sta appunto in questo il perno della questione che siete chiamati a risolvere. L'onorevole Sanminiatielli vi diceva (e l'onorevole Tenani, che parlò dopo, non seppe rispondergli) che, ammesso in coteste tasse il principio della remunerazione, voi non avete ancora provato che l'aumento richiesto nell'imposta sia proporzionato al servizio che lo Stato rende ai cittadini. Coloro che sono favorevoli all'aumento, è necessario che portino degli argomenti solidi, se vogliono convincere i loro avversari.

Io non ritornerò, e l'ora tarda me lo proibisce, sulle cose dette dagli onorevoli deputati che parlarono contro la proposta della Commissione. Oggetto delle poche parole che ho rassegnate alla Camera, è stato di rilevare che non bisogna tenersi sul terreno in cui il ministro dell'interno, ragionando in assurdo, ha messo la questione.

Non si tratta di vedere se la tassa di registro e le tasse giudiziarie fossero il prezzo di un pubblico servizio. Tutte le imposte, nessuna esclusa, devono corrispondere ai servizi che la società rende ai cittadini. Nulladimeno, qualora gli oratori favorevoli alla proposta della Commissione insistano nel principio della remunerazione, devono addurre delle ragioni per persuaderci che l'aumento della imposta non ecceda la proporzione dovuta.

Io, signori, non sono neanche dell'avviso del ministro dell'interno che, in vista delle condizioni difficili delle nostre finanze, noi non dobbiamo discutere guardando a quei principii di giustizia sui quali debbono fondarsi tutte le tasse.

CADORNA, *ministro per l'interno*. Non ho detto che si possa commettere un'ingiustizia perchè abbiamo bisogno di denaro.

CRISPI. Allora la cosa è diversa. Nulladimeno parmi abbia detto che, al momento in cui le nostre finanze si trovano in critiche condizioni, non bisogna esser molto teneri in discorrere di giustizia. (No! no! a destra)

CADORNA, *ministro per l'interno*. No; ho detto precisamente l'opposto.

PRESIDENTE. Sì, tutto il contrario.

CRISPI. Ebbene, io prendo atto che il ministro non intende offendere la giustizia, ed allora tutto l'edificio dei suoi argomenti crolla dalla sua base. Quando coteste tasse vanno ad esaminarsi dal punto di vista della

giustizia, esse non possono reggersi, e se ne dedurrà che, invece di ricevere un aumento, debbono essere abolite.

Non è possibile che si provveda alle nostre finanze, che si equilibri il nostro bilancio, se la giustizia non è base alle vostre deliberazioni. Perchè, signori, avendo votate tre o quattro nuove imposte, non siete ancora arrivati a ristabilire il pareggio tra le spese e le entrate? La ragione è evidente: perchè non c'è una sola delle imposte, negli ultimi sei anni decretate, che abbia per base la giustizia. (*Mormorio a destra*) Ne è venuto per conseguenza, o signori, che le tasse sono state mal corrisposte, e che nei cittadini è entrata la convinzione che il regime che ha portate coteste tasse non corrisponde alle necessità del paese.

Voi vi trovate in un altro ordine di fatti: il paese, che è stato gravato in quelle materie che sono la sorgente della ricchezza, si senti inceppato, nessuno sviluppo ebbe l'azione economica, che solo con leggi liberali potevate ravvivare, e però è mancata quella prosperità che il popolo si attendeva. Quale conseguenza di ciò, ne è derivato che non vi fu possibile trovare le imposte che chiedevate ai cittadini.

Or bene, se le proposte della Commissione, tendenti a gravare la legittima nelle successioni dirette, ad elevare il valore della tassa ed a rovesciare i principii stabiliti nelle precedenti leggi, venissero accettate, oltre l'enorme ingiustizia che commettereste con un grave balzello sulla proprietà, voi apporreste all'azione economica del paese una nuova scossa, pel pericolo fatto ai creditori di vedersi tolta la necessaria garanzia al denaro che gli può essere dovuto.

I nostri capitali, o signori, fuggono la terra, e le condizioni agrarie dell'Italia ne sono grandemente peggiorate. Siccome la proprietà immobiliare è la sola la quale resti nell'asse ereditario perchè non può disperdersi alla morte della persona, la cui successione si apre, ne verrà quale conseguenza che i capitali saranno tutti impiegati, come lo sono al presente, per altre ragioni economiche, in speculazioni che non lasceranno traccia alcuna, ma i cui titoli possono anche, prima che la successione sia aperta, sparire dalla casa del defunto.

Ho voluto accennare a siffatte idee, in aggiunta alle moltissime che furono esposte dai deputati Mancini e Sanminiatielli, onde farvi rilevare come le proposte della Commissione sarebbero perniciose per questi altri motivi non meno gravi, e come, anche per questi, voi non dovrete insistere perchè siano accettate.

Dopo di ciò io spero che la Camera vorrà, finchè un nuovo sistema tributario non venga decretato dal Parlamento, lasciar le cose nello stato in cui sono. L'imposta della quale discutiamo, viziosa nella sua origine, diventerebbe iniqua, ove voi portaste la misura della medesima ad un eccesso che tutti dovete condannare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. (È appoggiata.)

CORSI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. È ben inteso che le è riservata la facoltà di parlare. Di più vi sono ancora due emendamenti, e, secondo le consuetudini, coloro che li hanno presentati hanno il diritto di svolgerli.

Se la Camera vuole attendere che io differisca a mettere ai voti la chiusura, quando i due oratori che hanno presentato emendamenti li abbiano svolti, resterà in appresso naturalmente e di per sé la chiusura ammessa.

D'ONDES-REGGIO V. Domando la parola per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'On-des-Reggio.

D'ONDES-REGGIO V. Se si sono presentati due emendamenti sopra una proposta di legge così importante, non si può chiudere la discussione, perchè noi non sappiamo quali sieno questi emendamenti, nè le ragioni che addurranno coloro che li hanno proposti.

Come possiamo stabilire fin d'ora che si chiuda la discussione, avendo innanzi a noi degli emendamenti che possono richiederne una ben lunga?

Una voce. A domani!

PRESIDENTE. V'è ancor tempo.

D'ONDES-REGGIO V. Dunque prego il signor presidente di fare in modo che la discussione si chiuda dopo che sarà inteso lo svolgimento degli emendamenti, potendo questi mutare da capo a fondo la legge.

PRESIDENTE. I deputati iscritti sono Accolla, Puccioni e Cancellieri.

In quanto agli emendamenti, ve n'ha uno del deputato Puccioni, un altro dei deputati Castagnola, Bargoni ed altri. Un terzo è del deputato Sanminiatielli, il quale è già stato svolto, e del quale darò lettura a suo tempo.

SANMINIATELLI. Essendo io stato iscritto, ho parlato sull'articolo, ma in quanto all'emendamento, desidererei che mi si riservasse la parola a suo tempo.

PRESIDENTE. Io riteneva che il discorso che ha fatto servisse per lo svolgimento del suo emendamento.

Vuol avere ancora la facoltà di svolgerlo?

SANMINIATELLI. Ne ho bisogno, perchè il mio discorso non è stato che la confutazione delle parole dette in appoggio della proposta disposizione di legge.

PRESIDENTE. Ora, poichè la chiusura è stata appoggiata, debbo anzitutto metterla a partito: dopo ne parleremo.

Chi intende che si chiuda la discussione, riservando la parola a coloro che hanno presentato emendamenti, non che al relatore, si alzi.

(La discussione non è chiusa.)

Il deputato Accolla, cui spetta la parola, intende di usarne?

ACCOLLA. Dopo quanto fu detto dall'onorevole Sanminiatielli rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Puccioni, il quale ha presentato all'emendamento Barazzuoli un sotto-emendamento, del quale darò lettura:

« La tassa di che all'articolo 105 sarà liquidata sull'intero asse ereditario, fatta deduzione dei debiti ai termini della vigente legge.

« Detta tassa è determinata in centesimi settantacinque per ogni cento lire sulla quota non disponibile, e in lire una e centesimi cinquanta per ogni cento lire sulla quota disponibile. »

Il resto come l'emendamento Barazzuoli.

L'onorevole Puccioni ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

PUCIONI. Dirò pochissime parole per svolgere la mia proposta.

L'intendimento col quale l'ho presentata parmi appa- risca abbastanza chiaro: ho voluto mettermi su di un terreno conciliativo tra le diverse opinioni che si sono manifestate in questa Camera. E questo terreno conciliativo credo averlo trovato nella mozione che ho sottoposto alle vostre deliberazioni.

Le questioni state agitate fin qui sono tre. Colla prima trattasi di determinare se nella liquidazione della tassa sulle successioni debbasi o no ammettere la deduzione delle passività. Su tale proposito l'opinione che è stata manifestata da quanti hanno preso la parola, tranne l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole mio amico Tenani, è stata così unanime e così concorde che io non dubito di affermare fin d'ora che il voto della Maggioranza della Camera sarà contrario alla proposta della Commissione così strenuamente difesa dal Ministero.

Vi è un sentimento di giustizia che si ribella a quella proposta, sentimento che non può da un'Assemblea legislativa essere così facilmente calpestato.

L'interesse delle finanze è una gravissima cosa che noi dobbiamo avere sotto gli occhi ad ogni momento, che deve informare le nostre deliberazioni; ma sopra agl'interessi delle finanze vi hanno certi principii i quali non possono essere messi in non cale.

Quindi su questo proposito, dopo quanto è stato detto in questa stessa seduta dall'onorevole Sanminiatielli, il quale ha risposto pienamente al discorso dell'onorevole ministro dell'interno, credo di non dovere dire altre parole per giustificare il concetto che costituisce una delle basi fondamentali dell'emendamento Barazzuoli, della deduzione cioè dei debiti, concetto, che mi parve necessario spiccasse nella legge che votiamo in modo chiaro e preciso.

La seconda questione è la seguente: devesi continuare ad ammettere l'esenzione dalla tassa di successione sulle quote non disponibili? Su questo proposito le osservazioni fatte, prima dall'onorevole Man-

cini, poi dall'onorevole ministro dell'interno, pare a me che siano di tale natura da abbattere le contrarie argomentazioni che l'onorevole D'Ondes-Reggio e l'onorevole Accolla nelle antecedenti tornate vi presentavano.

Non voglio riaprire la discussione; l'ora tarda, la stanchezza della Camera non me lo consentono, quando pure me lo consentisse il debole ingegno: solo permettete che io vi dica, o signori, che alla teoria del condominio del padre coi figli, messa innanzi per giustificare la non imponibilità delle quote dovute per legge, io non professo una fede cieca, come la professano gli onorevoli D'Ondes-Reggio e Accolla; di più io non comprendo come si possano invocare dei principii di diritto naturale in questa materia che pure è regolata in un modo variabile dalle leggi civili; or se queste la regolano in modo cotanto diverso, parmi possa dubitarsi che questi principii di diritto naturale, di cui si va tanto parlando, non costituiscano per voi le colonne di Ercole, oltre le quali non possiamo e non dobbiamo passare.

Nondimeno, ammettendo il principio che anche la quota legittima deve essere colpita dalla tassa, credo molto giusta e molto savia quella distinzione che l'onorevole Mancini vi ha proposta e che verte appunto sulla misura dell'imposta, perchè non sembrami equo abbastanza che la quota legittima debba essere colpita da una tassa eguale a quella a cui è sottoposta la quota disponibile.

Ecco il perchè nella mia proposta troverete colpita la quota legittima, ma da una tassa eguale alla metà di quella cui vorrei sottoposta la quota disponibile.

La terza questione è la seguente: la tassa delle successioni dirette deve tenersi nei limiti nei quali è stabilita dalla legge attuale?

Francamente, o signori, su questo terreno credo che sieno oziose le lunghe discussioni. Ho per fermo che la legge del 1866 peccasse per un'eccessiva e deplorabile larghezza. Una tassa di 20 centesimi soltanto, imposta sulle successioni dirette con deduzione della quota legittima, il che equivaleva nella maggior parte dei casi ad una tassa di 10 centesimi, è una tassa troppo meschina di fronte alle non discutibili strettezze dell'erario. Certo non si può controvertere lungamente e seriamente, nelle condizioni finanziarie in cui siamo, intorno alla necessità di doverla accrescere portandola ad una misura assai più elevata.

Resterebbe a vedersi pertanto quale e quanta debba essere la misura di codesto tributo. Ora, nel determinare codesta misura, mi pare che il più sano e il più esatto criterio debba essere quello di proporzarlo all'altro che, secondo il progetto della Commissione, è stato proposto per le successioni che vengono in seguito a quelle in linea diretta, cioè per le successioni tra i coniugi, per le quali la Commissione ha proposto una tassa di tre lire per ogni cento lire.

Prendendo questo punto di partenza, che stimo razionale, ritengo che collo stabilire la tassa in una somma che ragguagli la metà dell'imposta dovuta per le successioni fra i coniugi, si rispettino quelle giuste proporzionalità che in una legge di finanza, e in ispecie in una legge di registro, debbonsi sempre mantenere.

Credo dunque che, quando si accettasse la proposta mia, le finanze non ne risentirebbero grandissimo danno, perchè, modificando la legge esistente, si colpirebbero con questo tributo anco le quote dovute per legge, che finora ne erano esenti; e perchè, coll'aumento di 50 centesimi sulla tassa chiesta dalla Commissione e dal Governo sulle quote disponibili, si verrebbe a compensare la diminuzione dei 25 centesimi da me introdotta nella proposta della Commissione sulle non disponibili, le quali, come ognuno sa, si ragguagliano o alla metà o al terzo dell'asse ereditario, a seconda che trattasi di successione di ascendenti o di discendenti.

Il mio emendamento, lo dissi prendendo la parola, è stato presentato nella speranza di conciliare opposte opinioni. Infatti io voglio confidare che gli onorevoli Righi ed Arrigossi, i quali hanno, nell'espore la loro proposta, accennato alla buona volontà di accettare un aumento della tassa, si adagieranno alla mia, la quale proclama fermo il principio da essi valorosamente propugnato della deduzione delle passività, e voglio sperare eziandio che vi concorrerà l'onorevole mio amico Barazzuoli, il quale, se spingeva la tassa sino a lire 2, certamente lo faceva nell'intendimento di vedere ammessa la deduzione delle passività; deduzione che, l'ho già detto e lo ripeto, è uno dei cardini della proposta mia.

Ecco perchè raccomando questo emendamento alla vostra considerazione, nutrendo fiducia che esso possa raccogliere i suffragi della maggioranza della Camera. Ed oso anco confidare che la Commissione ed il Ministero non vorranno combatterlo, persuadendosi che io non mi dissimulo i bisogni della finanza, e che se alla tassa proposta dalla Commissione e dal Governo induco in parte una diminuzione, la compenso peraltro con un notevole aumento in altra parte.

Quanto poi al principio della non deduzione dei debiti, io credo che il Ministero si farebbe una grave illusione se credesse, dopo la discussione che ha avuto luogo, che esso potesse trionfare.

La Camera, ne sono convinto, non vorrà commettere una sì enorme ingiustizia. L'interesse finanziario sta a cuore di tutti noi, i quali abbiamo sempre appoggiato le proposte del ministro, i quali non domandiamo di meglio che di appoggiarle ancora, e di aiutarlo in quest'opera difficile alla quale con tanto coraggio e con tanta abnegazione si è dedicato. Ma appunto perchè al Ministero siamo amici, perchè vogliamo dargli forza, gli chiediamo che non pretenda da noi ciò che la nostra coscienza c'impedisce di concedergli. E questo è appunto uno de' principii che vo-

gliamo salvi, perchè è un principio non di equità soltanto, ma di vera giustizia.

Non ho altro da aggiungere: credo aver detto abbastanza per spiegare il mio emendamento, e per far conoscere da quali intendimenti io fui mosso nel presentarlo e nel raccomandarlo alla considerazione degli onorevoli miei colleghi.

PRISIDENTE. È stato presentato il seguente sotto-emendamento al primo emendamento proposto dall'onorevole Accolla, ed accettato anche dallo stesso onorevole Accolla.

« La tassa di cui all'articolo 105 è estesa all'intero asse ereditario, ed elevata a lire una per ogni 100 lire. »
Soppressione del capoverso.

Sono firmati a questo sotto-emendamento gli onorevoli Castagnola, Bargoni, Piolti de' Bianchi, Vacchelli e Cadolini.

Il deputato Castagnola, come primo iscritto, ha facoltà di svolgerlo.

CISTAGNOLA. A nome di alcuni miei colleghi e a nome mio io propongo un emendamento, col quale noi concretiamo le nostre opinioni sulle tre questioni che adesso si agitano in quest'Aula, e che furono ben distinte testè dall'onorevole mio amico Puccioni.

Riguardo al detrarre i debiti, concordiamo anche noi colla grande maggioranza della Camera, e voteremo perchè abbia luogo la deduzione dei debiti. Noi non ci faremo a portare nuovi argomenti in proposito, perchè una grande copia ne fu addotta dagli eloquenti oratori che ci hanno preceduto. Solamente mi sia lecito di fare una sola e breve osservazione sullo specioso ragionamento fatto valere dall'onorevole ministro dell'interno.

Egli vi diceva che è d'uopo non fare la deduzione dei debiti, avvegnachè le tasse di registro hanno questo carattere speciale che le distingue dalle altre, essere cioè le tasse di registro remuneratorie del servizio che presta lo Stato.

Comincerò col dire che, se questo carattere si riscontrava in principio o, per meglio dire, ai primi tempi della creazione del registro ossia delle antiche imposte alle quali il registro è succeduto, cioè degli antichi diritti d'*insinuazione* e di *controllo* esistenti in Francia ed in molti paesi d'Italia, è però d'uopo riconoscere che in oggi questo carattere remuneratorio è andato perduto, perchè del registro se ne fa nè più nè meno che una molla per riscuotere delle imposte, e che si fa pagare il registro non tanto per rimborsare lo Stato di determinati servizi, quanto per fare entrare del danaro, e molto danaro, nelle casse dello Stato.

Dunque questo primitivo criterio parmi che in oggi si sia falsato ed abbia assai poca consistenza. Ma, accettando la questione sul terreno in cui volle collocarla l'onorevole ministro dell'interno, egli è d'uopo il vedere come non ne discenda per logica conseguenza quello che egli ne ha voluto dedurre.

Ed infatti, se è vero che lo Stato assicura ad uno la qualità ereditaria che gli è trasmessa e dalla legge e dalle tavole testamentarie, nel tempo stesso lo Stato assicura i diritti dei suoi creditori, e costringe l'erede a pagare le passività che possono gravitare sull'eredità: su ciò non avvi a ridire. Dunque il servizio efficace e reale che lo Stato rende all'erede è in ragione del puro attivo od, a meglio dire, in ragione composta, ossia della differenza tra l'attivo ed il passivo, e per quanto il primo superi il secondo, perchè mentre lo Stato assicura all'erede tale sua qualità e la fa rispettare per mezzo dei tribunali e delle autorità competenti, nel tempo medesimo vuole che egli paghi il passivo, e così la vera protezione che egli accorda unicamente si riduce a quanto vi è di netto nella successione.

Quindi anche per questa ragione crediamo conveniente che solamente su ciò che vi è di netto si paghi l'imposta, ma non su quello che non esiste.

Relativamente poi alle altre due questioni, le quali hanno un nesso più diretto col nostro sotto-emendamento alla proposta Accolla, è inutile il voler dimostrare come convenga elevare l'attuale tariffa che colpisce la trasmissione delle successioni in linea diretta. Nessun oratore, che mi sappia, è sorto a dire che quella tassa dovesse mantenersi nei limiti di venti centesimi per cento lire, limite quanto mai esiguo e basso; anzi parmi che tutti gli oratori consentano in che questa tassa si elevi; perciò parmi che su questo punto non occorra soffermarsi.

Ma havvene un altro sul quale non vi è molta concordia, ed è quello di vedere se mai debbasi eziandio colpire la porzione legittima, ed a questo riguardo non posso che richiamare alla vostra memoria ciò che diceva l'onorevole deputato Mancini.

È pur vero, come diceva l'onorevole deputato, che certe questioni le quali assai bene si possono svolgere sulla cattedra, nel terreno pratico sul quale deve aggirarsi il legislatore, le medesime non trovano il loro svolgimento.

Sia pur vero che, secondo il diritto naturale, debba considerarsi che la legittima appartiene per diritto al figlio; pure questo diritto è quanto mai imperfetto ed ipotetico: perchè, come mai può un figlio impedire e rattenere il padre che, dimenticando, è vero, i propri doveri, ma pure esercitando un diritto che la legge non gli nega, aliena tutta quanta la sua proprietà, e lo riduce all'indigenza? Avrà qualche volta il diritto di provocarne l'interdizione, ove possa provare gli estremi della demenza o della prodigalità; ma avvertite bene, o signori, questo rimedio non è accordato a lui perchè figlio, e non è in suo favore concesso, ma è acconsentito dalla legge nell'interesse dell'interdicendo, e può essere esercitato da tutti i congiunti, e più anco dal pubblico Ministero.

Quindi, in vista delle esigenze delle finanze, onde

colmare quest'abisso del disavanzo che pur sempre da vicino ci minaccia, i miei amici ed io voteremo perchè eziandio sulla porzione legittima venga ad imporsi il balzello della successione.

Noi crediamo che la nostra proposta, molto più semplice, debba essere preferita a quella dell'onorevole Puccioni. La proposta Puccioni colpisce più leggermente la legittima, ed eleva la tassa sulla porzione disponibile; ma se mai si fa la media della tassa, si vedrà che poi in sostanza le cose ritornano in complesso, per la finanza, alla stessa conseguenza.

Ora, siccome egli è d'uopo, per quanto è possibile, che le cose siano semplici, lontane da ogni complicazione di calcolo, noi per questo motivo crediamo sia preferibile il sistema nostro a quello dell'onorevole Puccioni, e confidiamo che possa essere accettato dalla Commissione e votato dalla Camera.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Mi pare che la seduta potrebbe continuare fino alle sei.

L'emendamento dell'onorevole Sanminiatielli sarebbe il seguente:

« Alle disposizioni della lettera *A* e della lettera *G*, sostituisco la seguente:

« La tassa di che all'articolo 105 è elevata al 2 per cento.

« La tassa colpirà eziandio la quota legittima nella proporzione dell'uno per ogni cento lire.

« Perchè sia ammessa la deduzione di che all'articolo 53 della legge, dovrà la passività risultare da atto pubblico o da scrittura privata regolarmente registrata nel termine stabilito dalle leggi veglianti.

« Il capoverso della lettera *M* sarebbe soppresso. »

Mi perdoni, onorevole Sanminiatielli, ma debbo osservarle di nuovo che mi pare che nel discorso da lei pronunciato abbia già sviluppata la parte essenziale di quest'emendamento del giorno, cioè quella della deduzione dei debiti.

Io le dico ciò unicamente per non stabilire un precedente, il quale potrebbe poi essere invocato da altri.

Io comprendo che ella non ha ancor dato al suo emendamento un apposito sviluppo, ma la parte fondamentale del suo discorso tendeva appunto a provare la necessità della deduzione dei debiti.

Ciò detto, se la Camera lo consente, ha facoltà di parlare.

SANMINIATELLI. Non è punto mia intenzione di fare un discorso; intendo semplicemente di dare uno schiarimento, sperando che riesca ad un guadagno di tempo per la Camera. Sostanzialmente questo mio emendamento nella parte che non ha comune cogli altri, vale a dire nella parte in cui contiene una proposta da sostituirsi a quella della Commissione, non differisce da quello degli onorevoli Castagnola e Puccioni, se non perchè sarebbe più grave la misura della tassa che proporrei nelle successioni in linea retta, elevandola

sulla quota disponibile al due per cento. La mia proposta sarebbe adunque più favorevole all'erario delle cui necessità mi preoccupo vivamente. Del resto la mia proposta si unisce a quella dell'onorevole Puccioni, in quanto introduce sulla parte segnata dall'onorevole Mancini una distinzione tra la misura della tassa sulla quota disponibile, e la misura della tassa da imporre sulla legittima. Ma per diminuire gli emendamenti e riunire il maggior numero possibile di voti, io non sento nessuna difficoltà di amor proprio a ritirare il mio e ad avvicinarmi alla proposta dell'onorevole Puccioni, imitando l'onorevole Accolla, la cui proposta era dalla sua la meno lontana. Solamente esprimo il desiderio che non sia trascurata l'idea espressa dall'onorevole Accolla circa la necessità che, per ammettersi la deduzione dei debiti, nel caso che risultino da scritture private, siano queste regolarmente registrate avanti l'apertura della successione, o, per dirla colle parole dell'onorevole Accolla, nel termine stabilito dalle veglianti leggi. Ciò in modificazione all'ultima parte del disposto dell'articolo 53 della legge.

Prego l'onorevole Puccioni di accettare quest'aggiunta. Io ritiro il mio emendamento e aderisco al suo.

PUCIONI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli.

PUCIONI. Accetto la proposta dell'onorevole Sanminiatielli, ed allora all'emendamento che ho presentato, si potrebbe aggiungere l'ultimo comma del suo.

PRESIDENTE. Sta bene. Rimane quindi inteso che l'onorevole Sanminiatielli, a questa condizione, ritira il suo emendamento.

SANMINIATELLI. Perfettamente.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare.

Voci. A domani! a domani! (*Segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Scusino, è per una dichiarazione: pigliano posto; non stiano in mezzo alla sala.

FINALI, commissario regio. Ho bisogno di dare alcune spiegazioni e fare alcune dichiarazioni; ma innanzi tutto converrebbe che esaminassi questi emendamenti.

PRESIDENTE. Saranno stampati.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Vi sarebbe ancora il deputato Mancini, il quale, sebbene abbia pronunciato un discorso in seguito della lettura che ho fatto della sua proposta, desidererebbe tuttavia di farne ancora lo svolgimento.

Egli venne a dirmi che tale discorso non si aggirava su questa sua proposta, ma era unicamente una risposta al discorso del deputato Tenani. Però osservo che appunto gli ho data la parola perchè aveva presentato l'emendamento di cui io davo lettura, e gli ho domandato se con questo intendeva di eliminare interamente le lettere *H* e *M*; ebbi in risposta che il suo emendamento tendeva alla sostituzione delle parole che stanno sotto la lettera *H*.

Anche qui debbo fare l'osservazione che ho mossa all'onorevole Sanminiatielli, cioè a dire che nel suo discorso l'onorevole Mancini ha sviluppato il suo emendamento nella parte essenziale della tassazione dei debiti; solamente non si è intrattenuto riguardo alla proposta che egli fa di un cambiamento dell'aliquota sulla tassa delle successioni e sulla questione se questa tassa cada sulla parte legittima, o sopra la parte disponibile. Sarebbe quindi solo sopra questa parte che egli si riserverebbe di esporre le sue ragioni.

Voci. La chiusura!

Altre voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Prego la Camera ad aver sofferenza e pigliar posto, onde possiamo almeno esaurire la discussione degli emendamenti.

Prego l'onorevole Mancini di voler esporre le ragioni del suo.

MANCINI P. S. Io non ho che poche parole ad aggiungere per dichiarare le ragioni di questo emendamento. La Camera mi renda giustizia, io non ne ho finora parlato; ho fatto riserva di svolgere il mio emendamento.

Tutti sanno quale grave controversia sia quella della tassabilità delle legittime. Ebbene, io lascerò da parte la questione, e consentirò a tassarla. Sono disposto in ciò ad entrare nel sistema del ministro, anche per la considerazione che la legge sul registro tassa la dotazione fatta dai genitori alle figlie, la quale non essendo che anticipazione di legittima, potrebbe sembrare poco congruo che in regola generale nelle successioni la legittima dei soli maschi vada esente da quella tassa. Se non che, quanto alla misura della tassa sulla legittima, ed alla necessità di tenerla relativamente modica, soccorrono a contenerla entro tali discreti limiti tutte quelle considerazioni che in proposito furono esposte nelle tante discussioni che ebbero luogo su questo argomento importantissimo. Basta rammentare con quanta difficoltà, per esempio, nel Parlamento belga si ottenne che un diritto ben modico venisse imposto sopra le successioni dirette, cioè tra padre e figlio, tra ascendenti e discendenti.

Io non ripeterò i ragionamenti addotti in quella occasione. A me pare che applicare una tassa di 20 centesimi sopra ogni cento lire in tutta la massa netta del patrimonio che si deferisce a titolo di successione, sia già un sufficiente aggravamento dell'attuale stato di cose.

Riconosco tuttavia che non manca un titolo per rendere la tassa comparativamente più elevata sulla quota disponibile; e volentieri io mi rassegnerei fino a portarla al doppio, anzi alquanto al di là del doppio, elevandola da 20 a 50 centesimi.

Ma oltre questi limiti non saprei accogliere la proposta di aumento. Quando una tassa è già in attualità di percezione, non è lecito al legislatore di elevarla arbitrariamente, senza riguardo di proporzione all'im-

posta esistente, che si ha l'abitudine di pagare; un'elevazione è possibile, è sopportabile, ma a condizione che non sia troppo sproporzionata e non ecceda un discreto confine.

Ora, in genere, se un'imposta non solo si raddoppia, ma si eleva al di là del doppio, si ha già una misura di aggravamento che raggiunge il limite suggerito da ragionevole ed equo criterio.

D'altronde, poichè risulta dalla relazione della nostra Commissione che quasi due terzi de'proventi della tassa di successione si percepiscono dalle successioni dirette; allorchè precisamente in questa specie di successioni faremo entrare nella materia tassabile la legittima finora non soggetta a tassa, ed eleveremo oltre il doppio la tassa attuale sopra le quote disponibili, potrà nudrirsi la fiducia che l'erario sarà per ricavarne un largo aiuto. Ma al di là di questo limite non oso spingermi, dappoichè è facile proporre l'applicazione di una tassa dell'1 per cento sopra tutte le sostanze ereditarie, tanto per la legittima quanto per la disponibile; ma è da considerarsi che oggi ancora, benchè la tassa sia modica, lamenti gravissimi si sono già levati, specialmente da quelle provincie alle quali era affatto ignota una tassa sulle successioni, e che la trovano onerosissima, specialmente nella condizione luttuosa delle famiglie orbate del padre.

Nè è pure da dimenticarsi che questa tassa colpisce il capitale e non il reddito, chè per aver danaro oggidì bisogna necessariamente pagarlo carissimo, e contraendo quasi sempre un debito sulla eredità. Se dunque prendiamo in considerazione tutte le circostanze che debbono guidarci in questa deliberazione, facilmente potremo andare convinti che il proposto aumento costituisca già tutto quello che si possa desiderare e concedere.

Sono questi i semplicissimi rilievi i quali mi inducono a consentire in questa parte al sistema del Ministero, ma nei limiti testè indicati.

PRESIDENTE. Ora dunque, se non vi è opposizione, si intenderà chiusa la discussione.

CANCELLIERI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Se ella si oppone, la Camera deciderà.

Una voce. Ma chi l'ha domandata la chiusura?

PRESIDENTE. È stata domandata un quarto d'ora fa, avanti che parlasse l'onorevole Mancini. Se non fosse stata domandata non sarebbe stata appoggiata, come è avvenuto.

La parola è all'onorevole Cancellieri contro la chiusura.

CANCELLIERI. La ragione per cui mi oppongo alla chiusura è una ragione personale, e che si coordina nello stesso tempo all'interesse della discussione attuale. È ragione personale in quanto che credeva che dopo l'onorevole Puccioni fossi stato chiamato a parlare, poichè l'onorevole Presidente aveva annunciato alla Camera che nell'ordine d'iscrizione era iscritto per primo

Puccionie per secondo Cancellieri. Ma non fo questione di precedenza, perchè non ho poi tanta urgenza di parlare, e non mi sarei opposto alla chiusura se non fosse per la sola considerazione che vado ad esporre.

Sinora si è questionato semplicemente se si debba o no far deduzione dei debiti. Si è fatta anche la questione sulla esenzione della quota legittimaria, ma precisamente la questione se fosse o no conveniente elevare la tassa sulle successioni dirette, e quale dovrebbe essere la misura di questa tassa, questione la quale sarebbe la più sostanziale, mi pare che ancora non sia stata oggetto di discussione.

L'onorevole Castagnola credeva, dal silenzio sinora tenuto su di essa, poterne arguire che non ci fosse nessuna opposizione nella Camera, in quanto alle innovazioni nelle tasse di successioni. Però, io, trovandomi nell'ordine delle idee di quella stessa opposizione che l'onorevole Castagnola credeva non essersi ancora manifestata, desidererei che la Camera volesse ascoltare almeno quali fossero i principii ai quali io mi sono informato, e quali di conseguenza fossero state le ragioni per cui nel 1866 si adottò per le successioni dirette quella tariffa, che ora a caso si vuole esagerare.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio essendosi riservato, com'è suo diritto, di parlare ancora, credo conveniente che la Camera risolva la questione

della chiusura quando l'abbia udito; quindi sarà differita a domani ogni decisione in proposito. (*Benissimo!*)

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Disposizioni relative alla caccia;
- 3° Unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;
- 4° Estensione alle provincie venete e mantovana della tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;
- 5° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;
- 6° Costituzione del sindacato dei mediatori presso le Camere di commercio;
- 7° Approvazione della convenzione col municipio di Comacchio relativa al possesso e all'amministrazione di quelle valli ritornate al comune;
- 8° Ordinamento del servizio semaforico lungo i littorali.